

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 24

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 giugno 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza locale - Contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Aggio - Revisione - Controversie - Commissione arbitrale - Richiamo alle sentenze nn. 49/1994 e 35/1958 della Corte - Esclusione della competenza degli organi ordinari di giurisdizione - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 1^o luglio 1986, n. 318, art. 14, terzo comma, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488; d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 25, secondo comma, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131)

» Pag. 11

N. 207. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti previdenziali - Tutela - Interessi - Trattamento deterioro per i datori di lavoro e gli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni - Discrezionalità del legislatore - Peculiarità del diritto del lavoratore - Giustificazione - Inammissibilità - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 429, terzo comma)

» 14

N. 208. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testi indiziati di falsa testimonianza - Atti al p.m. - Sospensione del procedimento - Omessa previsione - Errore delle premesse interpretative del giudice *a quo* - Richiesta di pronuncia volta a reintrodurre la riproduzione del potere sospensivo di cui al codice abrogato - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 207, secondo comma)

» 17

N. 209. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regione siciliana - Procura generale presso la Corte dei conti - Formulazione di richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al presidente della commissione di indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretario generale, in relazione ad attività amministrative di competenza dell'Assemblea medesima - Natura giuridica di «autorità amministrativa» della commissione - Spettanza allo Stato

» 19

N. 210. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere per soggetti affetti da AIDS conclamata - Divieto - Trattamento discriminante rispetto ai portatori di altre gravi patologie - Peculiarità della sindrome giustificatrice del diverso regime nel contesto carcerario - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 286-bis).

(Cost., art. 3)

Pag. 24

N. 211. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Enti pubblici - Regione Toscana - EFIM - Proprietà delle partecipazioni azionarie delle società termali ex EAGAT - Note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 3278 dell'8 luglio 1993 e 6 agosto 1993 - Atti tra soggetti dell'ordinamento statale inidonei a violare la competenza regionale - Inammissibilità

» 26

N. 212. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Turismo - Regione siciliana - Accordi con la Repubblica di Tunisia - Omessa la preventiva informativa al Governo per la necessaria intesa - Stipulazione con ente non omologo alla regione - Materia di competenza statale - Richiamo alle sentenze nn. 204 e 290 del 1993 della Corte - Lesioni della sfera di attribuzioni dello Stato - Non spettanza alla regione il potere di stipula - Annullamento della dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo

» 30

N. 213. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Termine di efficacia - Decorrenza - Decadenza - Presunto trattamento differenziato tra realizzazione di opere in ambito regionale e opere di interesse statale - Inadeguata analisi interpretativa della norma da parte del giudice rimettente - Esclusione di una diversità di disciplina tra le due ipotesi di occupazione d'urgenza.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, primo comma, secondo periodo).

(Cost., art. 3)

» 32

N. 214. Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici titolari di rapporto di lavoro dipendente part-time e in regime convenzionale - Passaggio al tempo pieno - Conservazione del rapporto convenzionale - Opzione - Termine di scadenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenza n. 457/1993) - Esercizio di una libera scelta - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 35 e 97)

» 36

n. 215. Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Licenze - Rilascio - Limitazioni - Omessa previsione - Violazioni delle norme di carattere penale - Questione analoga già decisa dalla Corte (cfr. ordinanza n. 93/1993) - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia (v. ordinanza n. 146/1993) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma; e 30, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101)

Pag. 39

n. 216. Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Vincoli paesaggistici - Installazioni industriali in assenza di concessione - Normativa regionale e normativa statale - Contrasto - Identica questione già dichiarata infondata con sentenza n. 178/1994 e manifestamente infondata con ordinanza n. 200/1994 - Manifesta infondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4)

» 42

n. 217. Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Parlamento - Tribunale di Napoli e Camera dei deputati - Restituzione da parte della Camera al collegio degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di De Mita Ciriaco Luigi ed altri - Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 96 della Costituzione

» 43

n. 218. Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - Possibilità di accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV con garanzia di riservatezza, anche contro la volontà degli interessati - Svolgimento di attività che per la loro particolare natura presentano il serio rischio di trasmissione dell'infezione - Omessa previsione - Esigenza di tutela del diritto alla salute dei destinatari delle prestazioni sanitarie e comunque nei casi di assistenza e cura della persona - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 5, terzo e quinto comma)

» 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 43.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 1994 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione Sicilia - Pesca - Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 (che prevede un premio di fermo temporaneo e contributi alle imprese esercenti la pesca nonché ai componenti degli equipaggi danneggiati dal divieto di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nella zona di mare tra Capo Zafferano e Capo Calavà, imposto in via sperimentale per centocinquanta giorni a decorrere dal 4 maggio 1992 con decreti nn. 16 del 19 marzo 1992 e 50 del 28 aprile 1992 dell'assessore regionale *pro-tempore* alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca) - Lamentata utilizzazione di una legge-provvedimento retroattiva per sanare l'illegittimità dei suddetti decreti assessoriali e prevenire e/o paralizzare l'eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, avviato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione - Conseguente interferenza nell'attività giurisdizionale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento al ricorso n. 29/1994 presentato dallo stesso ricorrente avverso la legge 10 marzo 1994 di cui la legge attualmente impugnata riproduce parzialmente il contenuto.

(Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, n. 684-370, art. 1).

(Cost., artt. 3, 11, 97 e 103)

Pug. 49

- N. 44.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 1994 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione Sicilia - Pesca - Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa - Interventi in favore della cooperazione - Previsione che le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 149/1993, convertito in legge n. 237/1993, da soci e/o amministratori di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, procedure esecutive e/o concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio della regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice - Indebito accollo alla regione dell'onere finanziario derivante dalle progressive passività di gestione delle cooperative agricole e giovanili - Illegittimo ampliamento della portata della normativa statale in materia (legge n. 237/1993) - Ingiustificato trattamento di privilegio delle cooperative agricole senza precisa indicazione della copertura finanziaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, n. 675).

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97)

» 53

- N. 322.** Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, dell'11 gennaio 1994.

Edilizia e urbanistica - Espropriazioni per la realizzazione del Sistema direzionale orientale di Roma (S.D.O.) - Previsione che gli immobili acquisiti mediante espropriazione, eccettuati quelli destinati ad utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni e utilizzazioni - Illegittima inclusione tra le aree espropriabili anche di quelle destinate ad edilizia residenziale per omessa indicazione dei motivi di interesse generale per i quali si procede ad espropriazione delle stesse avvalorante il sospetto che l'espropriazione stessa sia prevista allo scopo di trarre vantaggio tra il maggior prezzo della cessione ed il minor costo dell'acquisizione ablativa - Ingiustificato deterioramento dei proprietari di aree edificabili con destinazione residenziale incluse nello S.D.O. rispetto ai proprietari di quelle non incluse nello stesso.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 42)

» 56

n. 323. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 16 dicembre 1993.

Processo penale - Udienza preliminare - Legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire - Sospensione o rinvio - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla corrispondente disciplina del dibattimento - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 420).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 64

n. 324. Ordinanza del tribunale di Camerino del 19 aprile 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori agricoli - Previsione con norma dichiarata interpretativa che ai lavoratori agricoli aventi diritto a trattamenti speciali di disoccupazione l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire ottocento giornaliero - Ingiustificata deroga al principio della rivalutabilità dell'indennità giornaliera affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 497/1988) - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 66

n. 325. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 67

n. 326. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 71

n. 327. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 72

n. 328. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 72

n. 329. Ordinanza del tribunale di Lecco del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 73

n. 330. Ordinanza del pretore di Mantova del 28 marzo 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui al d.P.R. n. 217/1988 ed al d.lgs. 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

Pag. 73

n. 331. Ordinanza del presidente del tribunale di Genova, sesta sezione civile, del 3 gennaio 1994.

Diritti d'autore - Utilizzazione delle opere tutelate (nella specie: noleggio di CD) - Possibile abusiva riproduzione - Lamentata impossibilità per l'autore di trarre dall'altrui attività di nolo un equo compenso - Mancata garanzia della libera iniziativa economica, della proprietà privata, nonché del pieno sviluppo della persona e della cultura.

(Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 42)

» 75

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza locale - Contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Aggio - Revisione - Controversie - Commissione arbitrale - Richiamo alle sentenze nn. 49/1994 e 35/1958 della Corte - Esclusione della competenza degli organi ordinari di giurisdizione - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 1° luglio 1986, n. 318, art. 14, terzo comma, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488; d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 25, secondo comma, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla s.r.l. Gestione Servizi Pubblici contro il Comune di Reggello, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 la Corte di cassazione, Sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo e secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460).

L'ordinanza è stata emessa nel giudizio sul ricorso proposto dalla Società Gestione Servizi Pubblici, avverso la decisione con la quale la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 21 gennaio 1931, n. 36, ha determinato, per il periodo 1° gennaio 1986-31 gennaio 1988, l'aggio spettante alla società medesima per la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione sugli spazi ed aree pubbliche nel Comune di Reggello.

Il giudice *a quo*, rilevato che la questione ha per oggetto le disposizioni sulle quali si fonda la *potestas iudicandi*, onde la caducazione delle disposizioni stesse farebbe venir meno la decisione avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione, ritiene di poter individuare nella commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, una giurisdizione speciale. Sicché la norma impugnata, nel ripristinare, attraverso il richiamo al decreto-legge n. 55 del 1983, un organo giurisdizionale ormai cessato, si porrebbe in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di istituire giudici speciali.

Ove, invece, si ritenesse di essere in presenza non di un nuovo giudice speciale, ma di una giurisdizione speciale precostituzionale, la commissione arbitrale sarebbe, ad avviso del remittente, priva del requisito della indipendenza dei suoi componenti, essendo due su tre di essi nominati dalle parti in causa, in contrasto con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo* ritiene, infine, in via subordinata, che, ove si individuasse nella commissione in esame non un giudice speciale ma un organismo arbitrale, si sarebbe in presenza di una forma di arbitrato obbligatorio, contrastante con gli artt. 24 e 102 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1^o luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, con l'effetto di deferire alla commissione arbitrale da quest'ultimo prevista le controversie in materia di revisione della misura dell'aggio, convenuta nei contratti per l'acquistamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Secondo la prospettazione del giudice *a quo*, l'art. 14, terzo comma, del predetto decreto-legge 1^o luglio 1986, n. 318:

se inteso nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale ormai cessata, contrasterebbe con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che pone il divieto di istituire giudici speciali;

se inteso nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale, colliderebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza, nei componenti nominati dalle parti in causa, del requisito della terzietà, presupposto essenziale dell'indipendenza del giudice.

Infine, per l'ipotesi che si ritenga di essere in presenza non di una giurisdizione speciale, bensì di una forma di arbitrato, se ne assume l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, atteso il carattere obbligatorio dell'arbitrato stesso.

2. — Occorre, pregiudizialmente, precisare che l'alternatività delle soluzioni ipotizzate da parte del giudice remittente, in ordine alla questione prospettata, non osta alla sua ammissibilità (cfr. sentenze n. 164 del 1985, n. 469 del 1988). È vero, infatti, che la Corte ha ripetutamente espresso l'avviso che spetti al giudice *a quo*, nella individuazione dell'oggetto della questione di costituzionalità, effettuare la scelta interpretativa intorno al significato della norma denunciata. Detta scelta non può, tuttavia, non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca individuazione del contenuto precettivo della norma sospettata di incostituzionalità, prospetta — come nella specie — ipotesi alternative che attengono piuttosto alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo.

3. — La questione è, nel merito, fondata, alla luce degli orientamenti già espressi da questa Corte con riferimento a norme di analogo tenore di quella denunciata.

La norma impugnata è contenuta in uno dei tanti provvedimenti emanati con cadenza annuale in materia di finanza locale, che hanno sovente attribuito la competenza a risolvere le controversie fra comuni e agenti della riscossione di imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ad una commissione arbitrale, già prevista nel regio decreto-legge n. 36 del 1931 per il contenzioso in materia di imposte di consumo.

La circostanza che il legislatore abbia di volta in volta specificamente attribuito questa competenza, anche in epoca successiva all'abolizione delle imposte di consumo ed alla cessazione dei relativi contratti, induce ad escludere la configurazione di detta commissione come organo permanente anche al di là delle originarie competenze, portando, invece, a considerare il rinvio al regio decreto-legge n. 36 del 1931, fatto dalla norma denunciata, come una rinnovata scelta di una tipologia di soluzioni di conflitti.

4. — In ordine alla disposizione qui denunciata, occorre pervenire alle stesse conclusioni cui la Corte è giunta nella sentenza n. 49 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) che, in ipotesi di mancato accordo tra Comune e concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti allora in corso, demandava le controversie alla già menzionata commissione arbitrale.

Come si è avuto occasione di osservare nella sentenza testè richiamata, ad evidenziare l'illegittimità costituzionale della norma è sufficiente il fatto che essa escluda per tutta una serie di controversie la competenza degli organi ordinari di giurisdizione (cfr., anche in tal senso, sentenza n. 35 del 1958), senza che occorra dare soluzione al problema, tuttora aperto e dibattuto, sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale.

Gli stessi motivi che sorreggono la declaratoria di illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, comportano che, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA ...

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 207

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti previdenziali - Tutela - Interessi - Trattamento deteriore per i datori di lavoro e gli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni - Discrezionalità del legislatore - Peculiarità del diritto del lavoratore - Giustificazione - Inammissibilità - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra Mosca Ersilia e S.p.a. Industria Componenti Plastici, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un procedimento ingiuntivo promosso da Ersilia Mosca nei confronti della S.p.a. Industria Componenti Plastici per il pagamento del trattamento di fine rapporto con rivalutazione della somma capitale e interessi legali dal giorno della maturazione del credito, il Pretore di Milano, con ordinanza del 21 aprile 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza.

Sotto il primo profilo, l'illegittimità costituzionale è sopravvenuta, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi legali, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dal cinque al dieci per cento. Nell'ipotesi dall'art. 429 cod. proc. civ., il quale, secondo l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza, prevede il cumulo della rivalutazione con gli interessi legali (calcolati sulla somma rivalutata), l'applicazione del nuovo saggio di interessi comporta un irrazionale eccesso di tutela dei crediti di lavoro rispetto al prezzo di mercato del denaro.

Sotto il secondo profilo, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sarebbe sopravvenuto in seguito alla sentenza di questa Corte n. 156 del 1991. Una volta estesa ai crediti previdenziali, la tutela privilegiata dell'art. 429 non può più essere giustificata adducendo «la necessità di porre una remora alla resistenza e agli ingiustificati ritardi dei datori di lavoro nell'adempimento delle loro obbligazioni». Perciò, la responsabilità per ritardo dell'adempimento dei crediti di lavoro dovrebbe essere ricondotta nei limiti della disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 5299 del 1989.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente osserva che questa Corte ha avuto occasione di affermare a più riprese le ragioni che sono a fondamento del trattamento particolare riservato ai crediti di lavoro, individuandole, tra l'altro, nel riequilibrio dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro e nella remora all'inadempimento. Tali ragioni permangono tuttora, nè risultano scalfite dalla nuova disciplina del tasso di interesse. Se, infatti, la rivalutazione è parte del credito, come ritiene la giurisprudenza prevalente, anche su questa parte gli interessi non possono che essere calcolati al tasso legale, quale che esso sia. La fattispecie va valutata anche dal lato di chi ritarda il pagamento. E sotto tale aspetto il cumulo di rivalutazione e interessi non sarebbe irragionevole.

Non si possono trarre argomenti contrari dalla diversa disciplina introdotta per i criteri previdenziali, diversa essendo la ratio rispetto alla disciplina particolare dei crediti di lavoro.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Milano impugna l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., «in quanto riserva un trattamento inferiore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali rispetto ai debitori comuni», i quali sono invece soggetti alla normativa contenuta nell'art. 1224 cod. civ.

L'impugnativa è proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, e corrispondentemente è articolata, nella motivazione, in due questioni distinte:

a) incostituzionalità della norma denunciata perchè il cumulo della rivalutazione con gli interessi legali, elevati al dieci per cento dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, accorda ai crediti di lavoro un eccesso irragionevole di tutela;

b) incostituzionalità del privilegio previsto dalla norma denunciata perchè, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, è venuta meno la ragione che poteva giustificare il diverso trattamento dei crediti di lavoro rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie regolate dalla norma generale dell'art. 1224 cod. civ.

2. — In relazione ai crediti previdenziali l'impugnativa è inammissibile per la duplice ragione che oggetto del giudizio a quo è un credito di lavoro e soltanto a questa categoria di crediti ha riguardo la norma impugnata.

3. — La questione *sub-a)* è inammissibile perchè impegna la sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore.

Il giudice remittente fa proprio, in sostanza, l'argomento con cui all'indomani della legge n. 353 del 1990 una parte della dottrina civilistica ha avanzato sospetti di sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. La *ratio* dell'art. 1 della legge, che ha modificato l'art. 1284, primo comma, cod. civ., sarebbe quella di inglobare nel saggio degli interessi legali, oltre al corrispettivo per l'uso del denaro, anche un compenso forfetario per il diminuito potere di acquisto della somma capitale a causa dei processi inflattivi. Perciò, dopo il 1° gennaio 1991, il cumulo dell'importo della svalutazione con gli interessi legali (mentre per gli altri crediti vale la regola del non cumulo), comporterebbe per i crediti di lavoro una irrazionale duplicazione di copertura del deprezzamento della moneta. In virtù del cumulo l'interesse nominale del dieci per cento stabilito dal nuovo testo dell'art. 1284 cod. civ. si converte, nell'ipotesi dell'art. 429 cod. proc. civ., in interesse reale: il che è ritenuto eccessivo.

L'irrazionalità emerge dal punto di vista dell'analisi economica, la quale non distingue, a differenza dell'analisi giuridica, tra godimento legittimo di una somma di denaro in base a un rapporto di credito e godimento illegittimo per mancato tempestivo pagamento del debito. Non si potrebbe obiettare che l'aumento del saggio degli interessi legali è stato disposto con riguardo agli interessi corrispettivi, e dunque gli interessi nella misura del dieci per cento sono dovuti indipendentemente dall'inflazione: una norma giuridica non può essere compresa separandola dal problema al quale ha inteso rispondere, e non c'è dubbio, secondo la dottrina sopra riferita, che l'art. 1 della legge n. 353 ha voluto rispondere all'esigenza di un livello del saggio di interesse che scontasse forfetariamente anche la svalutazione della moneta. Ma questa razionalizzazione del nuovo art. 1284 cod. civ. non è trasferibile *tout court* nell'analisi giuridica delle fattispecie di *mora debendi*, dove non si tratta di regolare un rapporto che dà titolo (oneroso) al godimento temporaneo di una somma di denaro spettante ad altri, bensì di valutare la diminuzione patrimoniale sofferta dal creditore per la mancata disponibilità immediata di liquidità a causa dell'inadempimento del debitore.

Tanto meno la riduzione della valutazione giuridica alla pura analisi economica è possibile in relazione alla norma speciale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede una tutela privilegiata fondata sulla rilevanza costituzionale dei crediti di lavoro. Ad essa è sotteso un bilanciamento, tra la razionalità economica e i valori personali evocati dall'art. 36 della Costituzione, che coinvolge la scelta tra una pluralità di soluzioni (eventualmente incidenti sulla stessa natura dell'obbligazione del datore di lavoro) e perciò appartiene alla sfera riservata alla discrezionalità legislativa. Né si può dire che la scelta sia pregiudicata dalla soluzione adottata dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in ordine alla ricaduta dell'art. 1 della legge n. 353 del 1990 sui crediti previdenziali di cui all'art. 442 cod. proc. civ., assoggettati a una regola analoga a quella dell'art. 429 per effetto della sentenza di questa Corte n. 156 del 1991. A questa categoria di crediti l'art. 36 della Costituzione non è applicabile se non «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (cfr. sentenze nn. 156 e 119 del 1991), cioè con un limite che introduce nel bilanciamento soggiacente al citato art. 16, comma 6, una *ratio* autonoma.

D'altra parte, in una prospettazione più ampia della razionalità economica, il problema posto dal giudice remittente potrebbe essere risolto, anziché con un intervento diretto sull'art. 429 cod. proc. civ., con una revisione dell'art. 1284 cod. civ. come modificato dalla legge n. 353 del 1990, la cui rigidità, in contrasto con l'odierna tendenza al ribasso dei tassi di interesse, appare inopportuna in una economia fluida come quella attuale, caratterizzata da continui mutamenti dei parametri economici e finanziari.

4. — La questione sopra distinta *sub h)* non è fondata.

La tutela privilegiata dei crediti di lavoro rispetto alla disciplina generale dell'art. 1224 cod. civ. non viola il principio di eguaglianza, essendo giustificata, come già si è accennato, dalla peculiare valenza costituzionale attribuita dall'art. 36 della Costituzione al diritto del lavoratore alla retribuzione, indipendentemente dall'eventuale funzione di remora a pratiche ritardatrici del pagamento da parte dei datori di lavoro, tra i quali figurano anche lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni.

Del resto, la stessa ordinanza di remissione, pur propugnando la riduzione «nei limiti della regola generale consacrata nell'art. 1224 cod. civ. della portata della norma contenuta nell'art. 429 cod. proc. civ.», in realtà si riferisce soltanto alla regola di non-cumulo degli interessi e della rivalutazione, statuita dalla sent. n. 5299 del 1989 della Corte di cassazione a sezioni unite, mentre non mette in discussione le altre peculiarità che differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune (liquidazione d'ufficio del «maggior danno» senza bisogno di domanda, né di alcuna prova da parte del lavoratore; irrilevanza dell'imputabilità del ritardo dell'adempimento a colpa del debitore; decorrenza in ogni caso dal giorno della maturazione del credito, indipendentemente dai presupposti della mora *ex re* di cui all'art. 1219, secondo comma, cod. civ.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, sotto il profilo sopra specificato sub a), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione sotto il profilo sopra specificato sub b);

Dichiara inammissibile, sotto entrambi i profili, la medesima questione in relazione alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 208

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testi indiziati di falsa testimonianza - Atti al p.m. - Sospensione del procedimento - Omessa previsione - Erroneità delle premesse interpretative del giudice *a quo* - Richiesta di pronuncia volta a reintrodurre la riproduzione del potere sospensivo di cui al codice abrogato - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 207, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1993 dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento penale a carico di lainese Armando, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, premesso che nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha richiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di taluni testimoni nei confronti dei quali erano emersi sospetti di falsità, osserva che l'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, mentre stabilisce l'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ove il giudice ravvisi indizi del reato previsto dall'art. 372 del codice penale, non prevede la possibilità di sospendere il procedimento onde consentire l'accertamento del reato di falsa testimonianza, cosicché il giudice è «costretto» a fondare la propria decisione su dichiarazioni ritenute non veritiere.

Nel riportarsi alle considerazioni svolte dal Tribunale di Savona in analoga ordinanza rimessiva (R.O. 674 del 1991); il giudice *a quo* rileva come nella specie la restituzione atti disposta in quella occasione dalla Corte (ord. 108 del 1993) — fondata sulle modifiche nel frattempo subite dall'art. 500 del codice di procedura penale ad opera della sentenza n. 24 (*recte*: 255) del 1992 e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 — non possa essere utilmente invocata, giacché sulla rilevanza della questione non interferiscono le segnalate modifiche normative non sussistendo i presupposti per ritenere pienamente utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni sospettati di falsità.

Nel merito, il giudice *a quo*, dopo aver rilevato come fosse consona al principio del libero convincimento del giudice la disciplina dettata dall'art. 458 del codice abrogato, osserva che l'impossibilità di sospendere il dibattimento impedisce al giudice di porre a fondamento della propria decisione una serena ricostruzione dei fatti sulla base di prove ritenute attendibili, così compromettendosi il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto si finisce per imporre l'obbligo di definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto penalmente illecito, quale è la falsa testimonianza.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è limitata a richiamare l'ordinanza di questa Corte n. 108 del 1993.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità, ove il giudice ravvisi indizi del reato previsto dall'art. 372 del codice penale, di disporre la immediata trasmissione del verbale di udienza al pubblico ministero e di sospendere il dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza, ove ciò sia ritenuto necessario per la definizione del giudizio in corso. Al fondo della dedotta censura il giudice *a quo* pone il rilievo che la norma impugnata, omettendo di risolvere il problema della incidenza del reato di falsa testimonianza sul giudizio in corso analogamente a ciò che prevedeva l'art. 458 del codice di procedura penale del 1930, finisce per imporre al giudice di adottare la propria decisione sulla base della ricostruzione dei fatti forniti dal testimone che appare «falso», «senza alcuna possibilità di incidere su di essa». Da ciò, quindi, deriverebbe la violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, in quanto tale principio risulterebbe «travolto dall'obbligo per il giudicante di definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto penalmente illecito (falsa testimonianza)».

2. — La questione non è fondata. Il giudice *a quo* parte, infatti, dalla erronea premessa di ritenere che l'eventuale sospensione del dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza rappresenti, in sé e per sé, lo strumento costituzionalmente imposto per consentire al giudice del procedimento sospeso di pervenire ad una decisione svincolata dall'ipoteca di falsità che lo stesso giudice ritiene di ipotizzare, quasi che tra le due sedi processuali sia intravedibile un raccordo tale da rendere la decisione sulla falsa testimonianza immediatamente «utilizzabile» come prova del contrario nel procedimento, per così dire, pregiudicato. È lo stesso rimettente, d'altra parte, a rammentare come anche sotto la vigenza del codice abrogato la giurisprudenza fosse consolidata nel ritenere che tra il procedimento per il reato di falsa testimonianza e quello nel corso del quale il reato era stato in ipotesi commesso non sussistesse rapporto di pregiudizialità e che al giudicato sulla falsità non potesse comunque annettersi efficacia vincolante nel giudizio relativo al procedimento principale.

Se, dunque, nel precedente come nell'attuale sistema la delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve comunque formare oggetto di apprezzamento *incidenter tantum* da parte del giudice chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale la testimonianza è resa, e se, ancora, l'eventuale giudicato sulla falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento, nessun tipo di compressione subisce l'invocato parametro, proprio perché il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che il codice di rito puntualmente traccia. Ritenuta dunque «inattendibile» una determinata ricostruzione dei fatti, il giudice non potrà che trarne le relative conclusioni, senza che queste possano in alcun modo ritenersi «assoggettate» ad una prospettazione contraria al vero.

Ciò che il rimettente sollecita è, quindi, una pronuncia volta a consentire null'altro che la riproduzione del potere sospensivo che l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza: un potere, questo, che peraltro il giudice *a quo* esalta sul limitato presupposto che lo stesso rappresenterebbe strumento idoneo a consentire, «proprio sotto il profilo, per così dire psicologico», la formazione di un corretto giudizio. Un profilo, dunque, metagiuridico, e come tale estraneo non soltanto al tessuto del sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui si assume la lesione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994:

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0650

n. 209

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regione siciliana - Procura generale presso la Corte dei conti - Formulazione di richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al presidente della commissione di indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretariato generale, in relazione ad attività amministrative di competenza dell'Assemblea medesima - Natura giuridica di «autorità amministrativa» della commissione - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato il 30 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note della Procura generale della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti nn. 73801/3826 e 73801/3827 del 25 ottobre 1993, contenenti richieste di atti e documenti riguardanti l'attività interna dell'Assemblea regionale siciliana, ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per la Regione siciliana e l'Avvocato dello Stato Ivò M. Braglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione, per lesione delle competenze assegnate alla ricorrente dagli artt. 4 e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana (in connessione con gli artt. 13, 19 e 22 del regolamento interno dell'Assemblea regionale e con l'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), nei confronti della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, avendo la Procura generale di quest'ultima inviato due note contenenti richieste di documenti e di atti riguardanti l'Assemblea regionale siciliana.

Più precisamente, mentre con la nota del 25 ottobre 1993 (prot. n. 73801/3826) la predetta Procura si è rivolta al Presidente della Commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato della Assemblea regionale chiedendo gli atti, i documenti e i processi verbali ritenuti fondamentali per l'attività di indagine della commissione, con la seconda nota, sempre del 25 ottobre 1993 (prot. n. 73801/3827), la stessa procura si è rivolta al segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana richiedendo: *a)* documenti riguardanti un referendario della predetta Assemblea, *b)* un prospetto dei contratti stipulati dalla stessa Assemblea in regime di trattativa privata, *c)* una relazione sui rapporti d'impiego o di servizio intercorrenti fra l'Assemblea medesima e soggetti reclutati *ad personam* e, poi, confermati definitivamente con concorsi interni o contratti a tempo indeterminato, *d)* le generalità del funzionario preposto al ruolo di economo nell'ultimo quinquennio, *e)* una sintesi espositiva dell'attività esecutiva della delibera n. 19 del 7 novembre 1989 del Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Sotto un primo profilo, posto che l'art. 4 dello Statuto speciale affida al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana la determinazione delle disposizioni relative al funzionamento dell'organo legislativo regionale e posto che l'art. 13 di tale regolamento assegna la gestione dei fondi della predetta Assemblea alla responsabilità del Collegio dei questori, pur sotto la vigilanza del consiglio di presidenza e ferma restando l'approvazione definitiva della gestione dei fondi medesimi da parte del *plenum* dell'Assemblea stessa, le impuginate richieste di documenti rivolte dalla Corte dei conti costituirebbero una evidente interferenza con le competenze appena delineate e con l'autonomia statutariamente riconosciuta all'Assemblea regionale siciliana. In particolare, poi, considerato che la nota indicata per seconda rivela il chiaro intendimento di acquisire documenti al fine di valutare l'esistenza di un eventuale danno erariale, la ricorrente osserva che le relative richieste interferirebbero con i poteri determinati dall'art. 19 del regolamento interno, ai sensi del quale, in caso di danno erariale, il compito di dichiarare la responsabilità amministrativa del dipendente, di liquidare il danno e di intimare il pagamento della somma liquidata è affidato al ricordato collegio dei questori su richiesta del Presidente dell'Assemblea regionale. Quest'ultimo procedimento, precisa la ricorrente, sarebbe sostitutivo di qualsiasi altro procedimento volto ad accertare la responsabilità per danno erariale, compreso quello della Corte dei conti.

In secondo luogo, le impuginate richieste della Corte dei conti sarebbero lesive delle competenze regionali in quanto sarebbero state esercitate in violazione dell'art. 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, contenuto nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Quest'ultimo articolo stabilisce che il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di «autorità amministrative e giudiziarie». Secondo la ricorrente, le note della Corte dei conti, oltre a formulare richieste generiche e non analitiche, sono indirizzate ad autorità che, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale, in alcun caso sarebbero definibili come «amministrative», essendo imputate le funzioni amministrative regionali soltanto alla Giunta regionale.

Infine, la ricorrente considera le note impuginate come lesive delle proprie competenze in quanto verrebbero a configurare una inammissibile ipotesi di inchiesta permanente e generale aperta dal giudice contabile sull'operato dell'Assemblea regionale siciliana, non prevista dalle leggi disciplinanti l'attività della Corte dei conti e non ammessa dall'art. 103 della Costituzione. Infatti, trattandosi di generiche richieste di documenti e di informazioni, svincolate da specifiche contestazioni di responsabilità, le note impuginate ove riconosciute legittime configurerebbero in capo alla Corte di conti una vera e propria attività di controllo generale e permanente, che non potrebbe essere giustificata dalla tendenziale espansività dei controlli contabili, esigendo quest'ultima la necessaria opera d'interposizione del legislatore.

Oltre alla proposizione delle censure indicate, la Regione siciliana chiede altresì la sospensione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere il rigetto del ricorso.

Premesso che il potere istruttorio previsto dall'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934 può venir esercitato, come ha precisato questa Corte, indipendentemente e anche prima della citazione e del giudizio, l'Avvocatura dello Stato osserva che le regioni a statuto speciale possono ben essere destinatarie delle richieste di documenti o informazioni previste dal predetto articolo. Secondo la resistente, infatti, non è sostenibile che i procedimenti disciplinati dal regolamento interno dell'Assemblea regionale possano essere considerati sostitutivi di quello previsto dal citato art. 74, in quanto, non avendo competenza in materia di giurisdizione, la riserva di regolamento stabilita dall'art. 4 dello Statuto speciale non può esser interpretata nel senso di escludere il potere di controllo giurisdizionale contabile della Corte dei conti.

Inoltre, l'Avvocatura dello Stato nega che gli atti impugnati costituiscano un esercizio illegittimo del potere previsto dal ricordato art. 74, dal momento che, anche se l'Assemblea regionale siciliana non può essere qualificata come organo amministrativo, tuttavia essa, al fine di provvedere alla propria organizzazione, esercita alcune funzioni amministrative, fra le quali rientrano sicuramente quelle relative ai rapporti di impiego, sottoponibili al controllo giurisdizionale dello Stato. Sotto questo profilo, conclude la resistente, anche l'Assemblea regionale siciliana va considerata come «autorità amministrativa», ai sensi del ricordato art. 74.

Infine, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a differenza del caso esaminato con la sentenza n. 104 del 1989, le note impugnate non configurano un'inammissibile ipotesi di inchiesta permanente e generale. Al contrario, le richieste avanzate dalla Corte dei conti si basano su una circostanziata denuncia sporta da un funzionario dell'Assemblea regionale e da un sindacalista e sono volte ad acquisire riscontri documentali riguardanti alcuni episodi inerenti alla gestione amministrativa e contabile dell'Assemblea stessa.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione siciliana ha depositato una memoria con la quale, oltre a ribadire argomentazioni già ampiamente svolte nel ricorso, ha precisato alcune conclusioni. In particolare, la ricorrente afferma che essa non intende contestare in linea di principio l'esercizio di qualsivoglia funzione giurisdizionale nei confronti di atti o di comportamenti tenuti nell'ambito dell'Assemblea regionale a causa dell'autonomia politica garantita a quest'ultima. Al contrario, la ricorrente assume che la Corte dei conti abbia agito nel caso di specie al di là dei limiti che l'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934 pone all'esercizio del suo potere istruttorio.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione siciliana a tutela dell'autonomia garantita all'Assemblea regionale dagli artt. 4 e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), sorge a seguito dell'adozione da parte del Procuratore generale della Corte dei conti per la Regione siciliana due note, emesse in data 25 ottobre 1993, con le quali, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), si chiedono, rispettivamente al presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato dell'Assemblea regionale e al segretario generale della stessa Assemblea, i seguenti atti e dati: *a*) gli atti, i documenti e i processi verbali ritenuti fondamentali nell'attività di indagine condotta dalla commissione d'indagine sopra indicata; *b*) i documenti riguardanti un determinato referendario dell'Assemblea regionale siciliana, un prospetto dei contratti stipulati dalla stessa Assemblea in regime di trattativa privata, una relazione sui rapporti di impiego o di servizio intercorrenti tra l'Assemblea medesima e i soggetti reclutati *ad personam* e poi confermati definitivamente con concorsi interni o con contratti a tempo indeterminato, le generalità del funzionario preposto al ruolo di economo nell'ultimo quinquennio e, infine, una sintesi espositiva dell'attività esecutiva della delibera del Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana 7 novembre 1989, n. 19.

2. — Il ricorso non è fondato.

È stato ripetutamente affermato da questa Corte che «l'analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e quelle delle assemblee parlamentari non significa identità e non toglie che le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita, le seconde, invece, a livello di sovranità. E deroghe alla giurisdizione — sempre di stretta interpretazione — sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità» (v. sent. n. 110 del 1970, nonché sent. n. 129 del 1981). Sulla base di questo principio generale, la stessa Corte, mentre ha riconosciuto che i dipendenti della Camera dei deputati e del Senato, oltreché della Presidenza della Repubblica, sono sottratti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti (v. sent. n. 129 del 1981), ha ritenuto, invece, che i dipendenti delle assemblee legislative regionali sono soggetti tanto al giudizio di conto (v. sent. n. 110 del 1970), quanto a quello di responsabilità (v. sentt. nn. 995 e 421 del 1988, 211 del 1972, 68 del 1971) di spetanza della Corte dei conti.

Del resto, non è neppure senza significato che in un'altra decisione questa Corte abbia affermato che l'esclusione dalle materie di competenza delle regioni, finanche di quelle a statuto speciale, di qualsiasi funzione giurisdizionale comporta che, come non sono ammissibili leggi regionali disciplinanti sotto qualsivoglia aspetto la giurisdizione, così sarebbero costituzionalmente illegittime norme delle regioni volte a sottrarre alla giurisdizione atti o comportamenti imputabili a funzionari regionali (v. sent. n. 115 del 1972).

In ragione dei principi costituzionali ora indicati, che questa Corte ribadisce ancora una volta, la riserva di regolamento stabilita dall'art. 4 dello Statuto speciale a favore dell'Assemblea regionale siciliana non può ricomprendere il potere di prevedere con il predetto regolamento procedimenti volti all'accertamento di eventuali responsabilità contabili dei dipendenti dell'Assemblea stessa, aventi l'effetto di sostituire o di escludere il giudizio di responsabilità della Corte dei conti cui sono ordinariamente soggetti i dipendenti pubblici.

3. — La Regione ricorrente, nella sua memoria di udienza, precisa di non contestare l'appartenenza alla Corte dei conti del potere di richiedere documenti o informazioni utili ai fini istruttori del giudizio contabile, ma ritiene che nel caso tale potere sia stato esercitato illegittimamente, essendo stato indirizzato a un'autorità, come l'Assemblea regionale siciliana, che non può essere qualificata in alcun modo come «amministrativa». Anche sotto questo profilo, il ricorso non è fondato.

Ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il Procuratore generale presso la Corte dei conti, nell'ambito delle istruttorie di propria competenza, «può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti». Esclusi, per le ragioni indicate nel punto precedente della motivazione, gli «organi costituzionali» — quali la Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale —, oggetto del potere disciplinato dal ricordato art. 74 sono soltanto le «autorità amministrative e giudiziarie», non anche quelle legislative. La formula usata dall'articolo appena citato va interpretata tenendo conto che essa è stata originariamente adottata prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, pertanto, entro un contesto ordinamentale che non conosceva organi «non costituzionali», come ad esempio i consigli regionali, attribuiti tanto di competenze amministrative, quanto di competenze legislative. Questo problema interpretativo rileva, anche nel caso di specie, poiché, pur se lo Statuto speciale per la Regione siciliana (art. 20) attribuisce in via generale le «funzioni amministrative» alla Giunta regionale, tuttavia residuano in capo all'Assemblea regionale siciliana ulteriori funzioni specificamente amministrative, collegate alla assunzione e alla gestione del personale dipendente, nonché all'organizzazione degli uffici dell'Assemblea medesima.

In realtà, l'esclusione delle funzioni legislative, qualsiasi sia il soggetto o l'organo che le eserciti, dagli oggetti del potere istruttorio connesso alla giurisdizione contabile ha la sua giustificazione costituzionale nel carattere primario delle predette funzioni, carattere dal quale deriva la stessa soggezione del giudice (soltanto) alle leggi, tanto se statali, quanto se regionali (art. 101 della Costituzione; v. anche sent. n. 285 del 1990). Sotto il profilo indicato, in relazione a organi «non costituzionali», ancorché di rilievo costituzionale — come l'Assemblea regionale siciliana o, in genere, i consigli regionali —, che non godono, in quanto tali, di un'eccezionale esenzione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa, la nozione di «autorità amministrativa» contenuta nell'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934 va decifrata nel senso che, mentre ricomprende le attività delle assemblee regionali di carattere amministrativo (vale a dire, nel caso della Assemblea siciliana, le attività di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale dipendente), esclude, invece, dal proprio ambito le attività inerenti allo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime (attività ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico, etc.).

4. — Alla luce dei principi espressi, non può sussistere dubbio sulla spettanza alla Procura generale della Corte dei conti per la Regione siciliana del potere di formulare le richieste dei documenti e delle informazioni contenuti nelle note indirizzate al segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e al Presidente della commissione di indagine sul sistema informativo automatizzato dell'Assemblea stessa.

Riguardo alla nota indirizzata al segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, le richieste avanzate concernono con tutta evidenza rapporti d'impiego del personale dipendente, circoscritti ora da riferimenti personali, ora dalla tipologia del rapporto d'impiego o dell'atto costitutivo del rapporto medesimo. Trattandosi di atti collegati allo svolgimento di funzioni specificamente amministrative ed essendo le richieste indirizzate al funzionario istituzionalmente preposto allo svolgimento di quel tipo di funzioni, nessun ostacolo può essere legittimamente frapposto dall'Assemblea regionale siciliana nel dar corso alle predette richieste.

Analoga conclusione deve esser raggiunta in relazione alla nota indirizzata al Presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo dell'Assemblea regionale siciliana. Per la verità, dall'esame della deliberazione istitutiva non risulta espressamente definita la natura della commissione destinataria della nota impugnata, né risultano richiamati articoli di legge o norme del regolamento assembleare a giustificazione dell'istituzione della commissione stessa. E, in effetti, quest'ultima non rientra in alcuna delle fattispecie previste dal predetto regolamento, essendo stata istituita, in data 22 marzo 1993, mediante una deliberazione del Consiglio di Presidenza ed avendo una composizione mista formata da tre deputati regionali e quattro esperti esterni all'Assemblea regionale, aventi il compito di valutare da un punto di vista tecnico le scelte operate riguardo al sistema informativo della stessa Assemblea. Si deve concludere, pertanto, che, nonostante la denominazione («Commissione d'indagine»), quella in esame non ha nulla a che fare con le commissioni speciali dell'Assemblea regionale previste dagli artt. 29, 29-bis e 29-ter del regolamento interno dell'Assemblea medesima, ma è piuttosto una commissione istituita *extra-ordinem*, avente il compito di coadiuvare il Presidente dell'Assemblea con pareri tecnici in vista del miglior svolgimento della funzione tipicamente amministrativa del Presidente stesso in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Assemblea regionale siciliana e all'esercizio dei connessi controlli.

In considerazione della natura giuridica della «commissione d'indagine» esaminata e delle sue attività, non vi può esser dubbio, dunque, che, alla luce dei principi precedentemente esposti, essa rientri fra le «autorità amministrative» alle quali la Procura generale, presso la Corte dei conti può richiedere atti e documenti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934.

Né, infine, può ritenersi che l'appena citato art. 74 sia stato violato a causa di una presunta ipoteticità e genericità delle richieste formulate dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Infatti, a differenza del caso deciso con la sentenza n. 104 del 1989, la Procura generale ha attivato i suoi poteri d'indagine basandosi, non già su mere ipotesi o supposizioni, ma su una denuncia spolta da determinate persone in relazione a presunte irregolarità nella gestione amministrativa e contabile concernente l'istituzione del sistema informativo dell'Assemblea regionale siciliana. Inoltre, sempre a differenza del caso precedentemente ricordato, le note impugnate sono volte ad acquisire documenti o informazioni di carattere specifico ovvero atti che, anche in considerazione dell'oggetto circoscritto dell'indagine della commissione destinataria, sono precisamente determinabili. Per l'uno e per l'altro aspetto, pertanto, le richieste in esame non possono essere definite «generiche» e, quindi, tali da configurare un improprio potere di controllo generalizzato e permanente sull'attività amministrativa dell'Assemblea regionale siciliana.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti, di formulare, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, richieste di atti, documenti e informazioni all'Assemblea regionale siciliana, e per essa al Presidente della commissione d'indagine sul sistema informativo automatizzato e al segretario generale, in relazione ad attività amministrative di competenza dell'Assemblea medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 210

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere per soggetti affetti da AIDS conclamata - Divieto - Trattamento discriminante rispetto ai portatori di altre gravi patologie - Peculiarità della sindrome giustificatrice del diverso regime nel contesto carcerario - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 286-*bis*).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-*bis* del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino sull'impugnazione proposta dal p.m. nei confronti di Morabito Antonio, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per essere l'imputato affetto da AIDS conclamata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-*bis* del codice di procedura penale.

Dopo aver disatteso la fondatezza della eccezione di illegittimità proposta dal pubblico ministero in relazione agli artt. 2, 101 e 111 della Costituzione, il giudice *a quo* ha ritenuto invece non manifestamente infondata l'eccezione medesima sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza. Osserva a tal proposito il rimettente che non sussistono valide ragioni, sul piano logico e scientifico, per riservare alle persone affette da AIDS un trattamento diverso rispetto a quello previsto per quanti siano portatori di malattie altrettanto gravi, irreversibili ed ingravescenti, giacché per costoro l'eventuale applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere non deriva da una previsione generale, ma da un accertamento da operare volta per volta al fine di verificare in concreto se le condizioni di salute siano incompatibili con la detenzione carceraria, sempre che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Posta, dunque, l'estrema dinamicità e varietà di situazioni patologiche che l'affezione da HIV determina nei relativi portatori, non può individuarsi nei confronti di costoro, sostiene il giudice *a quo*, «una situazione di eccezionalità che giustifichi la disparità di trattamento rispetto ai soggetti colpiti da HIV in stadi (convenzionalmente definiti) diversi, rispetto a quelli affetti da altre patologie».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è integralmente riportato.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale deducendone il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Considerato, infatti, rileva il giudice *a quo*, che la norma impugnata sancisce il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di coloro che siano affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, si determina, a parere del rimettente, una disparità di trattamento rispetto a quanti presentino patologie altrettanto gravi, irreversibili e ingravescenti, giacché per costoro «l'esenzione dalla custodia in carcere» non scaturisce da una previsione generale connessa al tipo di malattia, ma da una verifica in concreto in merito alla non compatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo e sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Una disparità di trattamento, conclude il giudice *a quo*, che non trova adeguata giustificazione, poiché difettano, nella specie, elementi alla stregua dei quali riguardare come eccezionale la particolare patologia presa in considerazione dal legislatore nella norma oggetto di impugnativa.

2. — La questione non è fondata. Chiamata infatti a pronunciarsi sul tema, in parte analogo, del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, così come stabilito dall'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, questa Corte ha avuto modo di osservare (v. sentenza n. 70 del 1994) come al fondo delle scelte normative operate dal d.-l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, della norma impugnata, «sia rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacché il legislatore ha inteso porre rimedio a «situazioni di estrema drammaticità», quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, «essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio» (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240)».

Nessuna discriminazione è quindi possibile intravedere tra malati «comuni» e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, «in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare», proprio perché quest'ultimo si incentra «sulla necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario». Una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere è funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata; in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 211

*Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Enti pubblici - Regione Toscana - EFIM - Proprietà delle partecipazioni azionarie delle società termali ex EAGAT - Note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 3278 dell'8 luglio 1993 e 6 agosto 1993 - Atti tra soggetti dell'ordinamento statale inidonei a violare la competenza regionale - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Antonio CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 23 settembre 1993, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1993, prot. n. 3278, e della precedente, ivi richiamata, in data 8 luglio 1993 ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 1993;

• Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 23 settembre 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1993, prot. n. 3278 e alla precedente, ivi richiamata, in data 8 luglio 1993 conosciuta dalla ricorrente solo in occasione della nota del 6 agosto.

Con quest'ultima, il ministro ha richiesto al commissario liquidatore dell'Efim quali adempimenti abbia posto in essere per far conseguire a quest'ente la piena titolarità delle partecipazioni azionarie delle società termali ex Eagat, alla stregua dell'affermazione, contenuta nella precedente nota in data 8 luglio 1993 — parimenti contestata dalla Regione — della titolarità in capo all'Efim delle suddette partecipazioni azionarie.

Ad avviso della ricorrente, i citati atti ministeriali sarebbero lesivi delle competenze ad essa garantite nelle materie dell'assistenza sanitaria e delle acque minerali e termali ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 17, 27 e 30 del d.P.R. n. 616 del 1977, 36 della legge n. 833 del 1978, oltre a porsi in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, eludendo il principio di legalità dell'azione amministrativa.

A sostegno di tali censure, nel ricorso si ricostruisce il quadro normativo che disciplina le partecipazioni azionarie delle aziende termali.

Si richiamano, al riguardo, la legge n. 1589 del 1956, che istituiva il ministero delle partecipazioni statali, trasferendo ad esso le competenze del ministero delle finanze in ordine alle aziende patrimoniali dello Stato ed alle partecipazioni in società private, ed i successivi decreti ministeriali 20 aprile 1957 e 12 settembre 1964 con i quali furono rispettivamente trasferiti al predetto ministero, tra le altre aziende patrimoniali dello Stato, le aziende termali di Montecatini e di Chianciano e quelle di Casciana; il d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, con il quale veniva costituito l'Eagat (Ente autonomo per la gestione delle aziende termali) con il compito di gestire, secondo criteri di economicità, le

partecipazioni statali nel settore termale, ente al quale la successiva legge 21 giugno 1960, n. 649 attribuiva la proprietà delle partecipazioni azionarie delle società costituite, ai sensi della stessa legge, dal ministero delle partecipazioni statali per lo sfruttamento di acque termali o minerali mediante conferimento in capitale di diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui al citato d.m. 20 aprile 1957.

La ricorrente ricorda, poi, che, con il trasferimento alle Regioni del settore dell'assistenza sanitaria, in cui rientra il terminalismo, ai sensi degli artt. 17 e 27 del d.P.R. n. 616 del 1977, era prevista una procedura diretta alla soppressione, tra gli altri enti nazionali ed interregionali operanti nelle materie di competenza regionale e risultanti nella tabella B allegata al d.P.R. n. 616, dell'Egat. Tale soppressione veniva, poi, espressamente disposta con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, che, all'art. 1-*quinquies*, stabiliva l'assegnazione all'Efim delle partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'Egat, con il compito di collocarle in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata, e di provvedere, nei modi e nei termini previsti da un successivo, apposito provvedimento legislativo, a risanare le gestioni societarie; inquadrate nell'Efim stesso le società e stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali già inquadrate nell'Egat; trasferire alle Regioni attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria.

Questa ultima legge (23 dicembre 1978, n. 833) all'art. 36, così disponeva: «Le aziende termali già facenti capo all'Egat e che saranno assegnate alle Regioni per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 1-*quinquies* della l. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multinazionali delle Uu.ss.lli. nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979».

La ricorrente ha, poi, richiamato la legislazione più recente, ed in particolare la legge 17 febbraio 1993, n. 33 di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 che ha disposto la soppressione dell'Efim, sottoponendo il settore termale, di appartenenza all'Egat, alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale, e disponendo, altresì, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge nn. 340, 362 e 414 del 1992 (e cioè i precedenti decreti-legge decaduti relativi alla soppressione dell'Efim).

La Regione Toscana rileva, in proposito, che, sulla base del d.-l. n. 414 del 1992, non convertito, è stato emanato il d.m. 31 ottobre 1992, recante la individuazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal soppresso Efim, che non include tra queste le società termali ex Egat, le quali, quindi, resterebbero, ad avviso della ricorrente, escluse dal programma di razionalizzazione e privatizzazione che il commissario liquidatore dell'Efim deve predisporre ai sensi della legge n. 33 del 1993.

Infine, nel ricorso si segnala che il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito in legge 22 giugno 1993, n. 202, recante «disposizioni urgenti per la soppressione del ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di Iri, Eni, Enel, Imi, Bnl e Ina, ha previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, predisponesse il programma di riordino del settore termale. Tale programma, si osserva nel ricorso, non avendo la legge n. 202 modificato le precedenti disposizioni relative all'obbligo di trasferire le aziende termali alle regioni, deve essere predisposto in conformità a quelle disposizioni.

In siffatto quadro normativo, non si giustificerebbe, secondo la Regione Toscana, l'affermazione, contenuta nelle note ministeriali impugnate, secondo la quale le partecipazioni delle aziende termali sono di proprietà dell'Efim.

Infatti, se è vero che il citato art. 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978 ha previsto che tali partecipazioni fossero assegnate all'Efim, non c'è stato alcun provvedimento di assegnazione, che, comunque, non avrebbe comportato la libera disponibilità delle azioni, ma la loro custodia in una speciale gestione, finalizzata al risanamento societario in vista del successivo trasferimento alle regioni. Tant'è che il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera del 30 novembre 1978, ha disposto l'affidamento all'Efim, mediante procura, della gestione fiduciaria delle società ex Egat, procura conferita dal comitato liquidatore dello stesso Egat all'Efim in data 13 dicembre 1978. Al contrario, l'affermazione della proprietà in capo all'Efim delle partecipazioni azionarie delle aziende termali produrrebbe la conseguenza che le stesse rientrino nel programma di razionalizzazione e privatizzazione che il commissario liquidatore dell'Efim è chiamato a predisporre ai sensi della legge n. 33 del 1993. Quindi le aziende termali, anziché essere trasferite alle regioni, per l'esercizio delle competenze di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione — come il legislatore ha previsto con la legge n. 382 del 1975 e conseguente d.P.R. n. 616 del 1977 nonché con la legge di riforma sanitaria n. 833

del 1978 — verrebbero alienate a soggetti pubblici o privati, secondo le previsioni di detto programma di privatizzazione, in contrasto anche con la volontà espressa del Parlamento (quale risulterebbe dagli atti della XII Commissione Allari-Sociali della Camera dei deputati, seduta del 3 agosto 1993).

La Regione sottolinea che non intende, con il ricorso, rivendicare la proprietà dei beni in questione, ma far valere la sussistenza in capo ad essa delle potestà pubbliche relative alle aziende termali, la cui disponibilità costituisce soltanto un presupposto del legittimo esercizio di quelle potestà.

La menomazione di tali attribuzioni rappresenterebbe un elemento di particolare gravità nella realtà economica toscana, in cui gli stabilimenti termali di Montecatini e di Chianciano costituiscono un tutt'uno con il sistema economico e sociale delle rispettive città.

Si tratta di aziende non dissestate, che subirebbero un grave pregiudizio per il solo fatto di essere incluse nel novero delle attività dell'Efim, della cui situazione finanziaria risentirebbero, anche con riferimento alla mancata erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito.

La Regione Toscana chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato affermare che le partecipazioni azionarie delle società termali sono di proprietà dell'Efim, e, di conseguenza, annulli le note ministeriali impugnate.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza del ricorso.

Ha osservato l'Avvocatura che la Regione Toscana, nel rilevare la differenza tra *vindicatio potestatis* e revindica della proprietà, esclude che il ricorso in esame rientri in questa seconda ipotesi, anche in relazione all'asserita lesione che le note ministeriali impugnate producono all'esplicazione delle proprie attribuzioni.

La ricorrente, tuttavia, non riuscirebbe a dimostrare «che le competenze che essa può legittimamente affermare in materia di aziende termali siano tali da presupporre necessariamente la proprietà delle medesime».

Del resto, secondo l'Avvocatura, il trasferimento alle Regioni previsto dall'art. 1-*quinquies*, comma quarto, lett. c), della legge n. 641 del 1978, comunque subordinato alla emanazione di apposito provvedimento legislativo, riguarda attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, e non le azioni delle società, cui si riferiscono le direttive ministeriali.

Nell'atto di intervento si osserva, altresì, che le indicazioni contenute nella nota ministeriale in data 8 luglio 1993 collegano espressamente la assegnazione in proprietà all'Efim delle partecipazioni azionarie delle società termali alla destinazione finale prevista dalla lett. c) dell'art. 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana si duole che le note prot. n. 3278 dell'8 luglio e del 6 agosto 1993, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha affermato rispettivamente la proprietà in capo all'Efim delle partecipazioni azionarie delle società termali ex Eagat, ed ha richiesto al commissario liquidatore dell'Efim quali adempimenti abbia posto in essere per far conseguire allo stesso Ente la piena titolarità di tali partecipazioni, violino le competenze ad essa attribuite nelle materie della assistenza sanitaria e delle acque minerali e termali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, 17, 27 e 30 del d.P.R. 24 luglio 1977; n. 616 e 36 della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 853, nonché l'art. 97 della Costituzione, eludendo il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La doglianza della Regione trae origine dal rilievo che l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, introdotto dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, nel disporre (comma primo) la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali — (costituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n. 576, con il compito di gestire le partecipazioni statali nel settore termale, ed al quale era stata attribuita dalla legge 21 giugno 1960, n. 649 la proprietà delle partecipazioni azionarie delle società costituite dal ministero delle partecipazioni statali per lo sfruttamento d'acque termali o minerali) — stabiliva (comma terzo) l'assegnazione delle predette partecipazioni azionarie all'Efim. Questo avrebbe dovuto inserirle in una speciale gestione, priva di personalità giuridica, contabile e finanziariamente separata, e provvedere (comma quarto), nei tempi e modi previsti da un apposito provvedimento legislativo, a), al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'Eagat; b), all'inquadramento nello stesso Efim delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'Eagat; c), al trasferimento alle regioni di attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria.

Quest'ultima (legge 23 dicembre 1978, n. 833), all'art. 36, dichiarava presidi e servizi multizonali delle Uu.ss.II. le aziende termali già facenti capo all'Egat e che, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal citato art. 1-*quinquies* del d.-l. n. 481 del 1978, avrebbero dovuto essere assegnate alle regioni per l'ulteriore destinazione agli enti locali.

In tale situazione, ad avviso della Regione, soppresso l'Efim con il d.-l. 15 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, nella l. 17 febbraio 1993, n. 33, e sottoposto il settore termale *ex* Egat alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale, affermare la titolarità in capo all'Efim dei pacchetti azionari delle società termali *ex* Egat equivarrebbe ad includere tali società nel programma di privatizzazione, e, quindi, di alienazione a terzi che il commissario liquidatore dell'Efim deve predisporre in base alla citata legge n. 33 del 1993, impedendo che esse siano trasferite alle regioni, come il legislatore ha previsto, per il corretto esercizio delle competenze a queste attribuite in materia, in base alla Costituzione e a due leggi fondamentali di riforma, quali la legge n. 382 del 1975 e conseguente d.P.R. n. 616 del 1977, e la legge n. 833 del 1978.

2. — Il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni che non attengono ai rilievi svolti in proposito dall'Avvocatura.

Questa sembra ravvisare l'oggetto sostanziale del contendere nella rivendicazione della proprietà e non già nella *vindicatio potestatis*. Oggetto del conflitto è, invece, proprio l'asserita lesione di competenze regionali, rispetto alla quale, le questioni di proprietà, che pur sono state accennate nelle note impugnate, vengono rappresentate come presupposto dell'esercizio di quelle competenze, e non sono, quindi, idonee a trasformare il tema del conflitto, che non si trasferisce ai beni e non si pone, quindi, come *vindicatio rei*.

La ragione della inammissibilità del conflitto risiede, piuttosto, nelle considerazioni che seguono.

- La giurisprudenza della Corte ha riconosciuto la idoneità a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e regioni a qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una regione, purché dotato di efficacia o di rilevanza esterna e diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima (sentt. nn. 165 del 1994, 473 e 245 del 1992, 157 del 1991, 104 del 1989, 771 del 1988, 152 del 1986, 286 e 217 del 1985, 187 e 39 del 1984, 123 del 1980, 120 del 1979, 111 del 1976).

Su questa base, deve escludersi che le note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la Regione Toscana ritiene lesive della propria competenza, possano essere equiparate ad un atto di esercizio attuale e concreto di una competenza che lo Stato assuma propria. Dirette al commissario liquidatore dell'Efim, e per conoscenza al Presidente del comitato di liquidazione dell'Egat, esse si configurano come atti tra soggetti dell'ordinamento statale, relativi al procedimento di liquidazione dell'Efim, obiettivamente inidonei, di per sé, a produrre un'incidenza diretta in ordine alla competenza regionale, di cui si lamenta la violazione.

Ciò a prescindere dalla considerazione che lo stesso contenuto delle note impugnate non consiste in un'unica e univoca manifestazione di volontà in ordine all'affermazione di una propria competenza in contrasto con il riparto di attribuzioni tra Stato e regioni previsto da norme costituzionali. Ed infatti ed in particolare, nella nota dell'8 luglio 1993, pur esprimendosi l'avviso in ordine alla proprietà in capo all'Efim delle partecipazioni azionarie delle aziende termali *ex* Egat, non è negato il diritto delle regioni al successivo trasferimento (o in proprio lavoro e la devoluzione agli enti locali) delle aziende stesse, come risulta dal richiamo al già citato quarto comma, lett. *b)* e *c)*, dell'art. 1-*quinquies* del d.-l. n. 481 del 1978.

Che, poi, le modalità di attuazione di tale diritto presuppongano, come afferma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il trasferimento in proprietà all'Efim dei pacchetti azionari in questione, ovvero, come risulta dalla norma di cui al terzo comma del citato art. 1-*quinquies*, soltanto l'affidamento allo stesso Efim della gestione delle società *ex* Egat — sulla base, tra l'altro, di un apposito provvedimento legislativo, espressamente previsto — è problema che, non riguardando l'osservanza di norme costituzionali, bensì il giudizio di conformità dell'azione di soggetti pubblici e privati a norme di leggi ordinarie, esorbita dallo schema dei conflitti di attribuzione, trovando, invece, la sua collocazione (e l'eventuale soluzione) nell'ambito dei normali rimedi previsti dall'ordinamento generale (sentt. nn. 309 del 1993, 217 del 1991, 223 del 1984).

Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in relazione alle note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 3278 in data 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0653

N. 212

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Turismo - Regione siciliana - Accordi con la Repubblica di Tunisia - Omessa la preventiva informativa al Governo per la necessaria intesa - Stipulazione con ente non omologo alla regione - Materia di competenza statale - Richiamo alle sentenze nn. 204 e 290 del 1993 della Corte - Lesioni della sfera di attribuzioni dello Stato - Non spettanza alla regione il potere di stipula - Annullamento della dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'assessore al turismo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della «dichiarazione di intenti» sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo della Regione Siciliana e dal Ministro del turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia ed iscritto al n.2 del registro conflitti 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato l'8 gennaio 1994 e depositato il successivo 18 gennaio il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, per far dichiarare che non spetta ad essa stipulare un accordo con la Repubblica di Tunisia in materia di turismo, senza avere informato preventivamente il Governo per acquisirne la necessaria intesa o il consenso. Di conseguenza il ricorrente chiede che sia annullata

l'adesione della Regione alla «dichiarazione di intenti» sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia. Questo atto invaderebbe competenze riservate allo Stato in materia di politica estera e di stipulazione di accordi con altri Stati. La lesione si manifesterebbe sia in aspetti attinenti alla procedura ed alla forma, che nel contenuto dell'atto.

Quanto al primo aspetto, il Governo è venuto a conoscenza della sottoscrizione dell'accordo solo a seguito di informazioni richieste alla Regione e da questa trasmesse con nota datata 3 novembre 1993, pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 novembre successivo. Inoltre la «dichiarazione di intenti» sarebbe stata posta in essere dalla Regione con un ente non omologo e sottoscritta da un assessore, organo a ciò non abilitato.

Quanto al contenuto, la dichiarazione di intenti muove espressamente «nell'ambito dei rapporti di amicizia e cooperazione tra la Repubblica di Tunisia e la Repubblica Italiana» ed è orientata a promuovere ed incoraggiare gli scambi turistici, le borse di studio, l'apertura di rappresentanze in questo settore, i contatti tra operatori turistici, l'integrazione delle stazioni portuali nei circuiti delle crociere e lo sviluppo del turismo nautico, con aspetti che il Governo ritiene vengano ad incidere nella materia dell'immigrazione. La dichiarazione di intenti toccherebbe, quindi, competenze riservate in via esclusiva allo Stato.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, ha chiesto l'annullamento della «dichiarazione di intenti» sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, in quanto: *a)* è stata negoziata e sottoscritta senza informare previamente il Governo e senza averne ottenuto la necessaria intesa, accordo o assenso; *b)* è stata stipulata con un ente non omologo alla Regione, superando i limiti propri degli «atti di mero rilievo internazionale»; *c)* è stata sottoscritta da un organo regionale, l'Assessore al turismo, a ciò non abilitato; *d)* toccherebbe una materia di competenza statale.

2. — Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 204 e 290 del 1993).

La «dichiarazione di intenti» in questione, sottoscritta dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana senza la preventiva intesa o assenso del Governo, è lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla «dichiarazione» stessa alla sfera di attribuzioni regionali.

La «dichiarazione di intenti» deve essere pertanto, per quanto concerne gli atti posti in essere dalla Regione Siciliana, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione il potere di stipulare la «dichiarazione di intenti» sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana, e di conseguenza annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 213

*Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Termine di efficacia - Decorrenza - Decadenza - Presunto trattamento differenziato tra realizzazione di opere in ambito regionale e opere di interesse statale - Inadeguata analisi interpretativa della norma da parte del giudice rimettente - Esclusione di una diversità di disciplina tra le due ipotesi di occupazione d'urgenza.****(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, primo comma, secondo periodo).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Lucera nel procedimento civile vertente tra la Sacard S.r.l. e la S.p.a. Ingg. Carriero e Baldi, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso depositato in data 22 luglio 1992, la Sacard S.r.l. adiva il Pretore di Lucera chiedendo di essere immediatamente reintegrata nel possesso dei terreni occupati dalla impresa Carriero e Baldi S.p.a. in forza del decreto del Prefetto di Foggia in data 1º febbraio 1990, con il quale era stata autorizzata la occupazione d'urgenza dei terreni stessi per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della SS. n. 17 Lucera-Foggia.

Secondo la ricorrente, tale decreto si sarebbe dovuto considerare decaduto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1975, in quanto non eseguito nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

Il Pretore, respinta l'istanza di reintegrazione nel possesso, rinviava la causa per la discussione; quindi, espletata l'istruttoria, con ordinanza del 9 giugno 1993 (R.O. n. 486 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — che prevede che il decreto d'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare perde efficacia se l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende tale ipotesi di decadenza anche alle occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione di opere statali.

Osserva, al riguardo, il giudice *a quo* che, secondo le sezioni unite della Cassazione (sent. n. 12587 del 1991), il disposto del citato art. 20 della legge n. 865 del 1971 non opera rispetto alle occupazioni finalizzate alla esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, alle quali si applica, invece, la generale disciplina espropriativa di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Del resto, si rileva nell'ordinanza di rimessione, l'art. 4 della legge n. 247 del 1974 espressamente estende le disposizioni contenute nel titolo II della legge n. 865 del 1971, relative alla determinazione dell'indennità di occupazione, a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte dello Stato, con ciò circoscrivendo in modo preciso l'ambito di applicazione della legge.

Ciò premesso, la disciplina applicabile nel caso di specie appare al Pretore censurabile sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento di situazioni identiche o simili, con conseguente lesione del canone costituzionale di uguaglianza.

Il termine di tre mesi entro il quale, a norma dell'art. 20, primo comma, della legge n. 865 del 1971, deve essere eseguita l'occupazione d'urgenza ha, osserva il Pretore rimettente, funzione acceleratoria in vista di un inizio tempestivo dell'opera pubblica, in conformità alla natura di urgenza del provvedimento, e in favore del privato espropriando, legittimato, in caso di decadenza del decreto, a reagire anche in via possessoria contro un'occupazione tardiva.

Invece, nel caso, come quello di specie, di realizzazione di opere pubbliche rientranti nella normativa di cui alla legge n. 2359 del 1865, la pubblica amministrazione, rileva il giudice *a quo*, è legittimata ad occupare l'immobile espropriando nel più lungo termine di tre anni dall'approvazione del progetto di opere pubbliche, corrispondente al periodo, previsto in via generale dall'art. 1, comma terzo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, oltre il quale cessano gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza e indifferibilità.

Tale diversa disciplina appare al Pretore non razionalmente giustificabile né con l'asserita specialità della normativa sull'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 865 del 1971, avendo questa una portata applicativa vastissima, sì da poter essere definita normativa di carattere generale, né con il rilievo che la fissazione di un termine di tre anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità scongiurerebbe il pericolo di occupazioni eseguibili senza limiti di tempo. Infatti, un arco di tempo di ben tre anni in cui il privato non può che attendere il comportamento della p.a., rappresenta una garanzia insufficiente in sé e discriminatoria rispetto a quella di cui all'art. 20, comma primo, della legge n. 865 del 1971.

In punto di rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo giudizio è «rilevante stabilire entro quale termine l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto occupare il fondo della ricorrente».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, l'autorità intervenuta rileva che, essendo stata nel corso del giudizio possessorio — come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione — eccettata dalla resistente la tardività del ricorso in reintegra, il Pretore avrebbe dovuto considerare tale punto pregiudiziale all'adozione della sua decisione. Esso, invece, non risulta delibato dal giudicante, con conseguente preclusione del riscontro sulla rilevanza dell'incidente di costituzionalità.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che, fermo restando che anche nei casi di inapplicabilità del termine di decadenza stabilito dall'art. 20, primo comma, della legge n. 865 del 1971, esistono comunque limiti temporali alla esecuzione della occupazione, la diversificazione di disciplina censurata dal giudice *a quo* trova adeguata giustificazione nel diverso rilievo, locale o generale, delle opere pubbliche della cui esecuzione si tratta, nonché nell'accettamento in capo agli stessi enti locali promotori o, addirittura, competenti in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità, delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di loro spettanza. Questo spiegherebbe la scelta del legislatore di disciplinare il potere di occupazione in tali casi, relativi alle realtà locali, con regole più rigorose, a migliore garanzia dei diritti dei privati.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Lucera dubita della legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che prevede che il decreto di occupazione d'urgenza delle aree da espropriare perde efficacia se l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione — nella parte in cui limita tale ipotesi di decadenza alle occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione di opere di ambito regionale, e non la estende anche a quelle di interesse statale.

Ad avviso del remittente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe rispetto al caso delle occupazioni d'urgenza preordinate alla esecuzione di opere statali, regolate dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, disparità che non sarebbe esclusa dalla applicabilità in entrambi i casi dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, che rende obbligatorio l'inizio delle opere nel ben più lungo arco temporale di tre anni dalla approvazione del relativo progetto, a pena della cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Tale differente disciplina appare al giudice *a quo* non razionalmente giustificabile sulla base di una presunta specialità della normativa sulla edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 865 del 1971, avendo ormai il sistema, da questa delineato, portata applicativa vastissima, sì da potersi ritenere che si tratta di normativa di carattere generale.

2. — Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo di un presunto difetto di motivazione sulla rilevanza dell'incidente di costituzionalità, per non avere il giudice *a quo* deliberato nella ordinanza di rimessione sul punto della eccepita tardività del ricorso in reintegra, che, invece, avrebbe dovuto considerare pregiudiziale, perché in astratto suscettibile di risultare decisivo per la controversia.

Al riguardo, basta rilevare che la Corte ha già affermato che non rientra tra i suoi poteri sindacare l'ordine con il quale il giudice *a quo* ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e dunque di sollevare incidente di legittimità costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti (sent. n. 73 del 1991).

Nel caso di specie, il pretore di Lucera ha fornito adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione con riferimento alla necessità, da lui ritenuta, ai fini della soluzione della controversia, di stabilire entro quale termine l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto occupare il fondo. E tanto rende possibile il riscontro di questa Corte in ordine alla sussistenza del requisito della rilevanza.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Il presupposto interpretativo dal quale muove la ordinanza di rimessione per sospettare la illegittimità costituzionale della norma *de qua*, e cioè che essa non sia applicabile alle occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione di opere statali, non trova riscontro in una adeguata analisi sistematica dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971.

Questo, contenuto nel titolo II della legge, concernente le norme sull'espropriazione per pubblica utilità, al primo comma, stabilisce che l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto, che perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

Il secondo comma prevede, poi, che l'occupazione possa essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso.

Il giudice *a quo* osserva che l'art. 4, primo comma, del d.-l. 2 maggio 1974, n. 115, recante («norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale», inserito dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nel titolo II della legge n. 865 del 1971, relative alla determinazione dell'indennità di esproprio per opere di interesse regionale, a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali).

Il tenore letterale di tale norma appare al pretore chiaramente volto ad estendere agli interventi statali le stesse disposizioni della legge n. 865 del 1971 relative alla determinazione dell'indennità di esproprio, con implicita esclusione di un più ampio intento di unificazione dei distinti procedimenti espropriativi, quello finalizzato alla realizzazione di opere regionali, di cui alla citata legge n. 865 del 1971, e quello, di carattere generale, previsto dalla legge n. 2359 del 1865 ed applicabile, dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale, alle sole opere di competenza statale.

Né il successivo art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha aggiunto un sesto comma all'art. 20 della legge n. 865 del 1971, avrebbe modificato la situazione, limitandosi ad estendere il solo secondo comma del predetto art. 20, e non anche il primo, alla generalità delle espropriazioni, ivi comprese quelle concernenti interventi statali.

4. — La tesi esposta, in ordine alla portata applicativa della norma impugnata, trova fondamento, come ricordato nella ordinanza di rimessione, in una pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (sent. n. 12587 del 1991). Con essa si escludeva che l'art. 9 della legge n. 865 del 1971, il quale contiene la minuziosa elencazione degli interventi cui la legge si applica, sia nella formulazione originaria, sia in

quella risultante dalla sua interpretazione autentica, di cui all'art. 1-ter del d.-l. 28 dicembre 1971, n. 1119, aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 1972, n. 13, generalizzi la disciplina dettata dalla citata legge con estensione anche ai procedimenti espropriativi di competenza ultraregionale, non potendosi intendere in questo senso il riferimento, contenuto nello stesso art. 9, alla realizzazione di «singole opere pubbliche», che sono comunque solo quelle rientranti negli scopi della normativa in esame.

Nel negare, conseguentemente, portata generale anche al termine trimestrale di efficacia del decreto prefettizio di occupazione di urgenza di cui all'impugnato art. 20, primo comma, della legge n. 865 del 1971, la Cassazione poneva, appunto, l'accento sulla specialità della normativa di cui alla legge stessa, che ha ad oggetto primario programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed è intesa ad attuare particolari interventi urbanistici, e sulla conseguente diversità di situazioni rispetto a quelle delle ordinarie espropriazioni.

Con la predetta sentenza, si avvertiva, altresì, che, anche nei casi in cui non opera il termine di efficacia del decreto d'occupazione in esame, sarebbe comunque escluso il pericolo di occupazioni senza limite di tempo, trovando applicazione l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, che prevede che nell'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità debbono essere stabiliti i termini d'inizio delle espropriazioni e dei lavori, e che con l'inutile decorso di tali termini la dichiarazione diviene inefficace, e così, per il venir meno del suo presupposto, diviene illegittima l'occupazione d'urgenza.

5. — A conclusioni diverse, in ordine al problema dell'applicabilità dell'art. 20, primo comma, della legge n. 865 del 1971 relativamente ad opere pubbliche di ambito statale, è pervenuta la Cassazione con una recente pronuncia (SS.UU., 3 marzo 1994, n. 2081), attraverso un *iter* argomentativo che questa Corte ritiene di condividere. Con una premessa, del resto posta in luce nella stessa sentenza: a seguito dell'art. 4, primo comma, già citato, del d.-l. n. 115 del 1974, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 247 del 1974, che aveva espressamente stabilito l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 865 del 1971 relative alla determinazione dell'indennità a tutte le espropriazioni, comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, si era determinato un regime in base al quale, per le opere d'ambito ultraregionale, ferme le regole procedurali delle espropriazioni previste dalla legge del 1865, si rivedevano applicabili i criteri indennitari della legge del 1971. La successiva dichiarazione d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai suoli edificatori, dei criteri di determinazione delle indennità stabiliti dalla legge del 1971 (sentt. nn. 5 del 1980 e 223 del 1983), ha fatto, poi, riemergere — fino a quando la materia non è stata specificamente regolata — quelli fissati dalla legge n. 2359 del 1865, con la conseguenza che alle espropriazioni di interesse statale si sono applicati schema procedimentale e regole indennitarie derivanti dalla predetta legge del 1865, a quelle di interesse regionale le norme procedurali della legge del 1971 e i criteri indennitari attinti a quella del 1865.

In tale quadro, la recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione sottolinea l'interconnessione tra i primi due commi dell'art. 20 della legge n. 865, che stabiliscono, nell'ordine, che il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, e che essa può essere prorogata fino a cinque anni dall'immissione nel possesso.

La *ratio* delle due proposizioni, in cui, come avverte la Cassazione, «si articolano gli inscindibili momenti di un precetto necessariamente unitario sul piano logico-giuridico, è quella di impedire che la protrazione del periodo ed il suo inizio dalla immissione in possesso possano tradursi in una indefinita compressione, senza ragionevoli limiti temporali, alla efficacia di esso, del diritto di proprietà, e delle facoltà di godimento che il proprietario ha».

Il provvedimento di occupazione consente l'apprensione di beni altrui, costituendo una limitazione grave alla proprietà; legittimando l'occupante ad usare della cosa per la realizzazione dell'opera, gli conferisce un diritto di carattere reale con effetto immediato. Il termine della durata di esso, come segna la cessazione della compressione del diritto di proprietà, così realizza una finalità unitaria che, nella recente interpretazione sistematica della Cassazione, razionalmente accomuna il regime delle opere di competenza statale e locale.

Dalla considerazione unitaria dell'anzidetta finalità dei primi due commi dell'art. 20 in esame, discende che il già citato art. 14 della legge n. 10 del 1977, che aggiunge un sesto comma allo stesso art. 20, stabilendo che il disposto del secondo comma di esso «deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del d.-l. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247», intende, in effetti, estendere anche la regola di cui all'art. 20, primo comma, alla realizzazione di opere di competenza statale.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi quella diversità di disciplina tra le due ipotesi di occupazione d'urgenza, che ha dato luogo ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0655

N. 214

Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Medici titolari di rapporto di lavoro dipendente part-time e in regime convenzionale - Passaggio al tempo pieno - Conservazione del rapporto convenzionale - Opzione - Termine di scadenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenza n. 457/1993) - Esercizio di una libera scelta - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 32, 35 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
 prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
 prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 31 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 3 ordinanze), il 19 luglio 1993 dal Pretore di Palermo ed il 22 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 625, 626, 627, 647 e 776 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Tarragoni Massimo, Biasini Gianna, Valeri Romeo, Lanzara Pietro e Pellegrini Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 31 maggio 1993 (r.o. nn. 625, 626 e 627/93), il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;

che il giudice *a quo*, premesso che la norma impugnata, dopo aver stabilito che «con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», impone ai medici che abbiano più di un rapporto, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario di far cessare tale situazione di incompatibilità entro il 31 dicembre 1992, censura la norma medesima sotto i seguenti profili:

a) violazione del principio di eguaglianza, «perché — non prevedendo garanzia di sorta per il rapporto convenzionato — riserva trattamenti irragionevolmente differenziati ad esercenti la professione sanitaria che, essendo nella pari condizione di titolari degli stessi due rapporti di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, optino in forza della medesima legge gli uni per il rapporto dipendente e gli altri per il rapporto convenzionato»;

b) violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, «perché, generando di fatto una grave e repentina disarmonia di trattamento normativo e retributivo tra le due categorie di medici di cui al precedente punto, toglie in concreto — pur formalmente attribuendola — ogni possibilità di scelta ai medici che, in forza della legge n. 833 del 1978, sono titolari dei citati due rapporti di collaborazione lavorativa con il Servizio sanitario nazionale»;

c) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per difetto di ragionevolezza, in quanto: 1) il d.l. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992) ha sospeso fino al 31 dicembre 1993 la possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza, con la conseguenza che il medico in condizioni di incompatibilità avrebbe dovuto operare la sua scelta senza avere in concreto la possibilità di accedere alla pensione; 2) l'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ha sancito l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria entro 120 giorni dal 1° gennaio 1993 (con eventuale intervento sostitutivo delle regioni), con la conseguenza che i medici si sono visti imporre l'opzione entro il termine del 31 dicembre 1992, laddove il legislatore ha introdotto solo successivamente norme che erano imprescindibili per il corretto orientamento della opzione medesima;

che si sono costituite le parti private Tarragoni, Biasini e Valeri, ricorrenti nei giudizi *a quibus*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione relativamente alle ordinanze nn. 626 e 627/93 (in quanto il TAR avrebbe «travisato i fatti di causa», la cui esatta ricostruzione condurrebbe alla irrilevanza della questione ai fini della decisione). e, nel merito, ha concluso per l'infondatezza della questione medesima sotto tutti i profili;

che, con ordinanza del 19 luglio 1993 (r.o. n. 647/93), il Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, «in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non appresta al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno qualora, intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio rapporto di lavoro, ed all'art. 32 della Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al sistema della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo»;

che si è costituita la parte privata Pietro Lanzara, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità (per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che, infine, con ordinanza del 22 ottobre 1993 (r.o. n. 776/93), il TAR della Calabria ha sollevato anch'esso questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, «nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità, per il personale addetto al Servizio sanitario nazionale, allo svolgimento di attività lavorativa presso strutture private convenzionate con lo stesso Servizio sanitario nazionale»;

che si è costituita la parte privata Luigi Pellegrini, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

che in prossimità della camera di consiglio hanno depositato memoria aggiuntiva i dottori Tarragoni, Biasini, Valeri e Pellegrini (r.o. nn. 625, 626, 627 e 776/93), insistendo, previa istanza di rimessione delle cause in pubblica udienza, per l'accoglimento della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o strettamente connesse, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, in ordine alle questioni sollevate dal TAR del Lazio (r.o. nn. 625, 626 e 627/93), deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice *a quo* non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte;

che, nel merito, questa Corte, con sentenza n. 457 del 1993, ha già avuto modo di affermare che il legislatore, nel dettare l'art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, ha inteso sancire con rigore il principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, avendolo ritenuto particolarmente valido al fine di soddisfare l'esigenza, costituzionalmente protetta, di restituire massima efficienza ed operatività alla rete sanitaria pubblica, e che appare altresì conforme a detta finalità l'aver voluto incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente;

che, ciò premesso, si è in sintesi ritenuto che il fatto che la norma impugnata non preveda, per il medico che opti per la conservazione del rapporto di natura convenzionale, specifiche garanzie (in ordine, particolarmente, al trattamento retributivo) non viola gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, anche perché la situazione in cui il medico si verrà a trovare è comunque frutto di una sua libera scelta, che tale resta pur in presenza di elementi di diversità tra le due alternative, naturalmente collegati alle differenti caratteristiche sostanziali dei due tipi di rapporto di lavoro;

che, pertanto, delle questioni sollevate dal TAR del Lazio vanno innanzitutto dichiarate manifestamente infondate quelle sopra indicate (*sub a*) e *b*), non presentando profili nuovi rispetto a quelli esaminati con la citata pronuncia n. 457 del 1993;

che, per quanto riguarda la questione di cui al punto *c*), deve osservarsi, da un lato, che la sospensione del diritto di accedere alla pensione fino al 31 dicembre 1993 (disposta — in via generale — con il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992), anche se può aver in concreto costituito un fattore di influenza sull'esercizio dell'opzione, certamente non determina di per sé alcuna irragionevolezza della norma impugnata; dall'altro, che la circostanza che l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria dovesse essere adempiuto — ai sensi dell'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 — entro 120 giorni dal 1° gennaio 1993 (mentre il termine per effettuare l'opzione era fissato al 31 dicembre 1992) ugualmente non integra alcuna irrazionalità della norma censurata, sia perché non può comunque aver determinato una coartazione della scelta, sia tenuto conto del rilievo che il menzionato obbligo di garantire gli spazi idonei allo svolgimento della libera attività professionale all'interno delle strutture delle u.s.l. (o, in subordine, all'esterno, mediante convenzioni) non è stato certo introdotto per la prima volta nel 1992 (cfr., ad es., l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761);

che, pertanto, anche la questione *sub c*) va dichiarata manifestamente infondata;

che, passando alla questione sollevata dal Pretore di Palermo (r.o. n. 647/93), anch'essa — respinta l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la rilevanza della questione emerge sufficientemente dal tenore dell'ordinanza — va dichiarata manifestamente infondata, poiché non presenta profili nuovi rispetto a quelli esaminati (anche in riferimento all'art. 32 della Costituzione) dalla citata sentenza n. 457 del 1993;

che, infine, deve parimenti dichiararsi manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR della Calabria (r.o. n. 776/93), in quanto la stessa, già sollevata dal TAR medesimo in termini identici, è stata dichiarata non fondata con la più volte menzionata sentenza n. 457 del 1993, essendosi ritenuto, in sintesi, che, data la peculiarità della natura e delle funzioni delle istituzioni sanitarie private convenzionate, la norma impugnata costituisce frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale di politica sanitaria, ispirata dall'intento di assicurare la massima efficienza e funzionalità all'organizzazione sanitaria pubblica, con conseguente esclusione della violazione di tutti i parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35 e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, dal Pretore di Palermo e dal TAR della Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0656

N. 215

Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Licenze - Rilascio - Limitazioni - Omessa previsione - Violazioni delle norme di carattere penale - Questione analoga già decisa dalla Corte (cfr. ordinanza n. 93/1993) - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia (v. ordinanza n. 146/1993) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma; e 30, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo,

undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Forte Carlo ed altri, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Forte Carlo ed altro e d'intervento della Federazione della Caccia;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Forte Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea il Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, con ordinanza del 7 luglio 1993 (R.O. n. 566 del 1993), ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22, primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma; 9, primo e secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo comma; 30, primo comma; 33, primo comma; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo comma; 44, primo comma; 101, secondo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui prevede che, nei casi indicati dal comma primo, non si applichino gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, essendo tale regime sanzionatorio di favore dipendente dal presupposto dell'esistenza e della validità dei provvedimenti amministrativi abilitativi all'esercizio venatorio disciplinati dalle disposizioni che precedono;

che il giudice *a quo* ha premesso nell'ordinanza che gli imputati erano stati citati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 110 c.p.v. del codice penale, 30, lett. *h)*, della legge n. 157 del 1992, in relazione all'art. 12, lett. *a)*, punto 1, della L.R. Veneto 11 agosto 1989, n. 31, per avere abbattuto un esemplare di cucciolo di capriolo appartenente a specie protetta nei cui confronti la caccia doveva considerarsi non consentita;

che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della caccia concernenti:

a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte autorizzazioni e concessioni;

b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono conseguire la concessione, per lo svolgimento dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale;

c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle Regioni;

d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie protette;

e) il nuovo regime sanzionatorio previsto per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno spiegato intervento le parti del giudizio *a quo* Forte Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea, e la Federazione Italiana della Caccia, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili, inammissibili o comunque manifestamente infondate.

Considerato che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana della Caccia, dal momento che tale ente associativo non ha assunto la qualità di parte nel giudizio *a quo*;

che la Corte nell'ordinanza n. 93 del 1993 — con la quale è stata decisa analoga questione sollevata dal medesimo giudice remittente — ha già affermato che «l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell'attività venatoria non potrebbe comunque ... influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto contestato»;

che il principio suddetto va ribadito anche nel presente giudizio dal momento che, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione — dove si osserva che dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni che disciplinano i presupposti e le formalità di rilascio dei titoli che abilitano all'esercizio della caccia conseguirebbe l'invalidità derivata del titolo abilitativo rilasciato all'imputato — il rispetto del principio di legalità stabilito dall'art. 25 della Costituzione nella materia penale non consentirebbe comunque che gli effetti dell'eventuale dichiarazione di invalidità derivata del citato titolo abilitativo in possesso dell'imputato retroagissero fino al punto di trasformare da lecita in penalmente illecita l'attività venatoria compiuta, prima della dichiarazione della sua invalidità, dall'imputato in base al detto titolo;

che, in riferimento all'impugnato art. 30, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 — che ha escluso l'applicabilità delle norme sul reato di furto alle violazioni disciplinate da tale legge — la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione nell'ordinanza n. 146 del 1993, affermando che, secondo costante giurisprudenza, «al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione — esclusivamente riservata al legislatore — di una nuova fattispecie penale», e ciò in forza del richiamato art. 25 della Costituzione;

che, inoltre, come già osservato nella richiamata ordinanza n. 146 del 1993, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse spetta alla discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma, e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica onieterna e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distrettuale di Asiago, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 216

Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Vincoli paesaggistici - Installazioni industriali in assenza di concessione - Normativa regionale e normativa statale - Contrasto - Identica questione già dichiarata infondata con sentenza n. 178/1994 e manifestamente infondata con ordinanza n. 200/1994 - Manifesta infondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f)].
(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro, del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, per avere fatto installare, nella sua qualità di proprietaria-committente, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto e relativa recinzione in rete metallica, su una piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

Considerato che il giudice *a quo* fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

che identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 178 del 1994 e, quindi, manifestamente infondata con ordinanza n. 200 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0658

N. 217

Ordinanza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Parlamento - Tribunale di Napoli e Camera dei deputati - Restituzione da parte della Camera al collegio degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di De Mita Ciriaco Luigi ed altri - Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Napoli nei confronti della Camera dei deputati, con ricorso depositato in Cancelleria il 23 marzo 1994 ed iscritto al n. 50 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 96 Cost., al quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri per il compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge 16 gennaio 1989 n. 1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le quali la Camera restituiva al Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De Mita ed altri;

che con il ricorso in questione si chiede di dichiarare: a) che è riservata in via esclusiva al Collegio ex art. 7 legge cost. n. 1 del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 Cost.; b) che, ai fini di tale valutazione, è altresì riservata in via esclusiva al Collegio la esatta determinazione dei poteri di indagine e quindi l'esercizio discrezionale di detti poteri; c) che rientra invece nelle attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione a procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti di cui all'art. 9, comma 3, legge cost. n. 1 del 1989, in relazione al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo sindacare il concreto esercizio del potere d'indagine e le conseguenti determinazioni adottate dal Collegio nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riservate;

che conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994, e se del caso anche la precedente deliberazione del 18 dicembre 1993, per violazione degli artt. 8 e 9 legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96, 101, comma 2, 104, comma 1, e 112 Cost. con conseguente rinvio degli atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai sensi dell'art. 9 cit.;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, il Collegio ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in piena indipendenza, sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione; sostiene quindi che tra tali organi non può non rientrare anche il collegio previsto dall'art. 7 legge cost. n. 1 del 1989, avuto riguardo sia alla sua composizione, sia alle sue funzioni, anche in relazione ai distinti poteri riconosciuti dalla stessa legge al Procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento;

che d'altra parte — osserva ancora il Collegio ricorrente — la legittimazione ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione è stata altresì riconosciuta da questa Corte alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sebbene entrambe le assemblee facciano parte del medesimo potere, giacchè l'una e l'altra sono, in vario senso, competenti ad esprimerne definitivamente la volontà, nei casi in cui ciascuna assemblea viene considerata in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il Collegio rileva che sotto il profilo oggettivo si ha che, da un lato, la Camera dei deputati non esamina nel merito la richiesta di autorizzazione a procedere, ritenendo che il Collegio debba preventivamente espletare ulteriori indagini e, dall'altro, il Collegio non dà corso alle indagini sollecitate dalla Camera dei deputati, a sua volta ritenendo di non potervi procedere in assenza dell'autorizzazione, con conseguente arresto e stasi del procedimento;

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite da norme di rango costituzionale;

che da una parte l'art. 8, comma 1, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 demanda al Collegio ricorrente il compimento di indagini preliminari e che l'art. 5 della medesima legge, in riferimento all'art. 96 Cost., attribuisce nella fattispecie alla Camera il potere di deliberare l'autorizzazione a procedere per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, anche se cessati dalla carica;

che, inoltre, è nel ricorso prospettata una situazione in astratto riconducibile alla lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella riconosciuta dall'art. 8, comma 1, cit. al Collegio ricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera deliberazione, senza contraddittorio, della presente denuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto nei confronti della Camera dei deputati dal Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione;

Dispone:

- a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Collegio ricorrente della presente ordinanza;*
 b) *che, a cura della Collegio ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0659

N. 218

Sentenza 23 maggio-2 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - Possibilità di accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV con garanzia di riservatezza, anche contro la volontà degli interessati - Svolgimento di attività che per la loro particolare natura presentano il serio rischio di trasmissione dell'infezione - Omessa previsione - Esigenza di tutela del diritto alla salute dei destinatari delle prestazioni sanitarie e comunque nei casi di assistenza e cura della persona - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 5, terzo e quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1993 dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Marchioro e l'Associazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.), iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 maggio 1993 il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo e quinto comma, e 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS). La questione è stata

sollevata nel corso di un procedimento civile promosso dall'operatrice di assistenza Patrizia Marchioro nei confronti dell'Associazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.), diretto ad ottenere un provvedimento d'urgenza, in base all'art. 700 cod. proc. civ., che le consentisse di riprendere la normale attività lavorativa dopo essere stata cautelatamente sospesa dal servizio, ma non dalla retribuzione, per essersi rifiutata di sottoporsi ad esami sanitari, presso la Divisione malattie infettive dell'Ospedale di Padova, diretti ad accertare l'esistenza o meno di infezione da HIV.

L'art. 5 della legge n. 135 del 1990 stabilisce che nessuno può essere sottoposto, senza il proprio consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (terzo comma), e che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione in particolare, tra l'altro, per l'accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di essi (quinto comma). L'art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare, nei dipendenti o per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.

Il Pretore rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la richiesta di accertamenti sanitari era stata motivata da parte del datore di lavoro escludendo ogni finalità di discriminazione ma affermando la necessità, collegata all'assunzione delle relative responsabilità, di appurare se l'operatrice in questione fosse in possesso dell'integrità fisica richiesta per le delicate mansioni di assistenza svolte sulle persone di ricoverati non autosufficienti. Lo stesso giudice ritiene che le disposizioni legislative in questione, escludendo comunque la possibilità di analisi e di accertamenti sanitari su un eventuale stato di sieropositività senza il consenso dell'interessato, siano in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità di prescindere, limitatamente ai casi di specifiche attività lavorative che, per la loro particolare natura, presentino il serio rischio di trasmissione dell'infezione da HIV dall'operatore di assistenza all'assistito.

Il Pretore considera la legge n. 135 del 1990 informata a principi di alto valore sociale ed all'apprezzabile esigenza di non discriminare o isolare, nemmeno sul lavoro, le persone sieropositive o affette da AIDS. Ma ritiene che la stessa legge presenti profili in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non consentendo, per le attività che presentano rischio di trasmissione dell'infezione, di effettuare accertamenti sanitari, anche contro la volontà dell'interessato, con le dovute garanzie di riservatezza ed al fine di tutelare la salute come interesse della collettività e dei terzi.

Il Pretore motiva la rilevanza della questione affermando che, se le norme denunciate sono costituzionalmente illegittime, il ricorso proposto per ottenere la reintegrazione d'urgenza nell'attività lavorativa dovrebbe essere respinto.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura ricorda che un'ingerenza nella sfera della salute dei singoli cittadini può essere consentita solo entro limiti circoscritti ed osserva che il legislatore, nel prevedere la necessità del consenso dell'interessato per l'accertamento dell'assenza di sieropositività, ha correttamente rispettato la libertà di autodeterminazione di costui. Né vi sarebbe motivo di ritenere che l'inserimento del malato di AIDS nel tessuto sociale, per l'esplicitamento di un rapporto di lavoro, possa di per sé rappresentare un fattore di pericolosità tale da giustificare l'adozione di misure di prevenzione invasive della sfera di libertà del cittadino.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte concerne il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, dettato con la legge 5 giugno 1990, n. 135, che, nel disciplinare l'accertamento dell'infezione e le rilevazioni epidemiologiche, stabilisce che nessuno può essere sottoposto senza il suo consenso ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (art. 5, terzo comma). La stessa disposizione esclude discriminazioni in caso di accertata infezione da HIV per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro (art. 5, quinto comma). Inoltre l'art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Ad avviso del Pretore di Padova questa disciplina, pur essendo informata a principi di alto valore sociale ed all'apprezzabile esigenza di non discriminare o isolare, neppure sul lavoro, le persone sieropositive o affette da AIDS, sarebbe in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed

interesse della collettività, nella parte in cui non prevede, limitatamente alle attività che per la loro particolare natura presentano il serio rischio di trasmissione dell'infezione, la possibilità di accertamenti sanitari, con garanzie di riservatezza, anche contro la volontà degli interessati.

2. — Il giudice rimettente, indicando quale parametro del giudizio di legittimità costituzionale l'art. 32, primo comma, della Costituzione, invoca l'applicazione del principio di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

In proposito la Corte ha più volte affermato che la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esaustiva tutela (sentenze n. 307 e 455 del 1990), tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato (sentenze n. 202 del 1991, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986).

La tutela della salute comprende la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale. Sotto il profilo dell'assistenza pubblica la tutela della salute si specifica nel diritto, basato su norme costituzionali di carattere programmatico, all'erogazione, nel contesto delle compatibilità generali non irragionevolmente valutate dal legislatore, di adeguate prestazioni di prevenzione e cura, dirette al mantenimento o al recupero dello stato di benessere (sentenza n. 455 del 1990).

La tutela della salute non si esaurisce tuttavia in queste situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, che è tenuta in questa evenienza ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse.

Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato, l'art. 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio. In tal caso le attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle malattie infettive o contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle attività stesse. Non si tratta quindi di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività, sia nel contenuto degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell'idoneità all'espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, addetto.

Gli accertamenti che, comprendendo prelievi ed analisi, costituiscono «trattamenti sanitari» nel senso indicato dall'art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti solo in necessitata correlazione con l'esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). Essi si giustificano, quindi, nell'ambito delle misure indispensabili per assicurare questa tutela e trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta. In quest'ambito il rispetto della persona esige l'efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione.

3. — In rapporto a questi principi la questione è fondata, come di seguito precisato.

Le disposizioni sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale sono contenute nella legge n. 135 del 1990, che ha inteso «dare una prima risposta seria e non frammentaria all'eccezionale situazione di emergenza sociale determinata dalla allarmante diffusione dell'infezione da HIV, patologia nuova e gravissima in espansione a livello non solo nazionale, ma mondiale» (sentenza n. 37 del 1991).

Le caratteristiche di diffusività di tale malattia erano state già riconosciute, ai fini degli interventi previsti dalla legislazione sanitaria, con il decreto ministeriale 28 novembre 1986, che ha inserito la sindrome da immunodeficienza acquisita nell'elenco delle malattie diffuse ed infettive, che comportano l'adozione di provvedimenti sanitari e misure di protezione.

La stessa legge n. 135 del 1990 ha previsto, all'art. 7, norme di protezione dal contagio professionale nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, dettate poi con il decreto ministeriale 28 settembre 1990, che ha stabilito precauzioni per il personale nei confronti della generalità delle persone assistite.

Con evidente riferimento al principio di doverosa tutela della salute dei terzi, il legislatore, nel dettare una disciplina di settore, ha riconosciuto l'esistenza di rischi di diffusione della malattia connessi allo svolgimento di determinate attività e, considerando tale pericolo non diversamente fronteggiabile, ha stabilito per il personale appartenente alle forze di polizia che «per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV»; ha poi previsto, senza che possa essere adottato altro provvedimento nei confronti dell'interessato, la esclusione di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dai servizi che presentano rischio per i terzi; servizi la cui determinazione è stata rimessa ad un successivo decreto ministeriale (art. 15 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1990, n. 359).

Riconosciuta legislativamente l'esistenza di attività e servizi che comportano rischi per la salute dei terzi, derivanti dall'essere gli operatori addetti portatori di una malattia diffusiva quale l'AIDS, ne segue la necessità, a tutela del diritto alla salute, di accertare preventivamente l'assenza di sieropositività per verificare l'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano questo rischio e che non possono essere solo quelli inerenti alle attività degli addetti alle forze di polizia. Lo stesso legislatore, nel settore della sanità e dell'assistenza, ha inteso disporre la protezione dal contagio professionale, avendo particolarmente di mira il rischio che gli addetti possono correre nell'esercizio dell'attività professionale; rischio per il quale operano in prevalenza le misure di protezione previste. L'ulteriore necessità che si manifesta è di tutelare la salute dei terzi in ogni settore nel quale esista per essi un serio rischio di contagio, trasmissibile da chi svolge un'attività loro diretta.

In particolare nell'assistenza e cura della persona, attività prese in considerazione nel giudizio che ha determinato l'insorgere della questione di legittimità costituzionale, sono necessari, come condizione per espletare mansioni che comportano rischi per la salute dei terzi, accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV del personale addetto, a tutela del diritto alla salute dei destinatari delle prestazioni. Nella parte in cui non prevede tale onere, l'art. 5, terzo e quinto comma, della legge n. 135 del 1990 è in contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione.

Ciò posto, rimane superata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 6 della stessa legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 43

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 1994
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Regione Sicilia - Pesca - Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 (che prevede un premio di fermo temporaneo e contributi alle imprese esercenti la pesca nonché ai componenti degli equipaggi danneggiati dal divieto di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nella zona di mare tra Capo Zafferano e Capo Calavà, imposto in via sperimentale per centocinquanta giorni a decorrere dal 4 maggio 1992 con decreti nn. 16 del 19 marzo 1992 e 50 del 28 aprile 1992 dell'assessore regionale *pro-tempore* alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca) - Lamentata utilizzazione di una legge-provvedimento retroattiva per sanare l'illegittimità dei suddetti decreti assessoriali e prevenire e/o paralizzare l'eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, avviato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione - Conseguente interferenza nell'attività giurisdizionale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento al ricorso n. 29/1994 presentato dallo stesso ricorrente avverso la legge 10 marzo 1994 di cui la legge attualmente impugnata riproduce parzialmente il contenuto.

(Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, nn. 684-370, art. 1).

(Cost., artt. 3, 11, 97 e 103).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 maggio 1994, ha approvato il disegno di legge n. 684-370 dal titolo «Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70 e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale del 7 agosto 1990, n. 25 concernenti la pesca», comunicato a questo Commissario, sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 13 maggio 1994.

L'art. 1, che di seguito si trascrive, dà adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo dell'arbitrarietà ed dell'irragionevolezza della norma in esso contenuta:

«1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati nello stesso comma. La dizione "operanti nelle aree delimitate ai sensi del primo comma" dello stesso art. 9 va interpretata nel senso di "autorizzati all'esercizio della pesca nelle acque dei golfi di Castellammare, Catania e Patti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.m. n. 248 del 7 maggio 1987».

Al fine di una piena comprensione del reale intento perseguito dal legislatore regionale nell'adozione della disposizione *de qua* si ritiene opportuno fare una breve cronistoria degli eventi che hanno preceduto la presentazione e l'approvazione del disegno di legge.

L'art. 9 della l.r. n. 25/1990, interpretato autenticamente con la norma oggetto del presente gravame, attribuiva per il triennio 1990/1992 un'indennità aggiuntiva a quella generale per il fermo biologico, di cui all'art. 14 della l.r. n. 26/1987, alle imprese, persone fisiche e giuridiche, che svolgevano l'attività di pesca nei golfi di Catania, Castellammare e Patti con natanti iscritti in compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani ed Augusta.

L'assessorato regionale alla pesca, con circolare n. 3502 del 26 novembre 1990, nell'impartire le direttive agli uffici competenti per l'applicazione della suddetta normativa ebbe ad esplicitare che destinatari delle particolari agevolazioni fossero i soggetti che, in possesso dei requisiti generali di cui alla l.r. n. 26/1987, esercitassero la pesca a

strascico, e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti prima indicati nelle aree delimitate dal primo comma del predetto art. 9, ribadendo al contempo che le provvidenze competevano esclusivamente ai natanti iscritti nelle delegazioni di spiaggia di Milazzo, Patti, Catania, Augusta, Acicci Castello, Brucoli, Terrasini, Balestrate, Castellammare, S. Vito Lo Capo ed operanti nei Golfi in questione.

L'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca con propri decreti del marzo ed aprile del '92 estendeva l'erogazione dei contributi in favore delle imprese e componenti degli equipaggi iscritti nei compartimenti marittimi compresi nella zona di mare tra Capo Zafferano e Capo Calavà ed operanti la pesca a strascico e/o con sistemi similari, disattendendo i limiti determinati dalla norma di cui all'art. 9 delle l.r. n. 25/1990, posta peraltro a fondamento dei decreti medesimi.

Detti decreti costituivano una chiara estensione dell'ambito applicativo della vigente legislazione sia riguardo alla delimitazione territoriale di efficacia che ai soggetti destinatari delle provvidenze economiche.

La stessa amministrazione successivamente, a seguito di un riesame dei provvedimenti in questione ne aveva rilevato l'illegittimità ma non sospese gli effetti sulla base di un parere reso dalla locale Avvocatura dello Stato ove veniva, peraltro, evidenziata l'esistenza di posizioni giuridiche qualificabili come interesse legittimo in capo ai destinatari dei provvedimenti di divieto che, in ossequio a questi ultimi, avevano comunque sospeso l'attività di pesca.

Poiché gli operatori interessati, privati del loro ordinario reddito a causa del maggior fermo temporaneo loro imposto, avrebbero potuto citare in giudizio, con esito molto verosimilmente positivo, l'amministrazione per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della stessa, l'assessore *pro-tempore* preferì non annullare in sede di autotutela i provvedimenti in questione inviando al contempo, però, tutta la documentazione relativa alla procura della Corte dei conti.

Della illegittimità dei suddetti provvedimenti amministrativi si era, peraltro, reso conto lo stesso assessore che li aveva emanati tant'è che ebbe a prospettare al suo successore nella carica l'opportunità di procedere all'annullamento degli stessi in via di autotutela.

Quest'ultima circostanza si evince dalle deduzioni presentate dallo stesso amministratore alla procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia, dopo aver ricevuto la formale contestazione di responsabilità ex art. 5 del d.l. n. 359/1993 notificatagli il 13 novembre 1993 (all. 1 e 2).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 4 marzo 1994, approvava il disegno di legge n. 650 dal titolo «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria», il cui art. 4, introdotto a seguito di un emendamento presentato in aula ed approvato senza il prescritto parere delle commissioni legislative competenti, disponeva che i benefici di cui all'art. 9 della l.r. n. 25/1990, relativi al premio di fermo biologico, fossero estesi, limitatamente al solo anno 1992 alle imprese di pesca ed ai componenti degli equipaggi interessati dal divieto contenuto nei decreti assessoriali del 19 marzo e del 28 aprile 1992.

Che il fine ultimo della presentazione e dell'approvazione dell'emendamento, introdotto nel suddetto art. 4 del disegno di legge n. 650, fosse stato quello di procedere ad una sorta di impropria sanatoria dei provvedimenti adottati dall'assessore in carica nel 1992, è stato già rilevato nel corso dell'esame preventivo di legittimità svolto da questo commissariato, che con atto notificato in data 12 marzo 1994, ha ritenuto di proporre ricorso dinanzi a codesta Corte avverso l'art. 4 in questione per violazione degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione e 12 dello statuto speciale.

Orbene, il legislatore siciliano, pur in presenza della proposizione del ricorso sopra menzionato e nelle more della definizione del giudizio di responsabilità amministrativa pendente presso la sezione regionale della Corte dei conti nei confronti dell'assessore e del direttore regionale alla pesca in carica nel 1992, ai quali in data 3 maggio 1994 sono stati notificati atti di citazione in giudizio (all. n. 3), ha ritenuto di intervenire un'altra volta con il provvedimento legislativo oggetto del presente gravame, che nei fatti costituisce un tentativo di eludere la precedente impugnativa e di condizionare al contempo l'esito dell'azione della magistratura contabile.

Tale convincimento è supportato, oltre che dall'analisi della esposta sequenza temporale dei fatti è, più in generale, dell'attività dell'amministrazione regionale, dal contenuto delle deduzioni difensive presentate alla procura della Corte dei conti dal direttore regionale alla pesca (all. 4), sottoposto anch'egli al procedimento giudiziario di accertamento di responsabilità amministrativa per aver predisposto i decreti assessoriali del 1992, ove, a sostegno della legittimità del proprio operato, adduce le argomentazioni quasi integralmente e pedissequamente riportate nella relazione illustrativa che accompagna l'iniziativa legislativa testè approvata.

Nella disposizione oggetto di censura, infatti, viene proposta, sotto forma di interpretazione autentica, una diversa, innegabilmente più ampia, definizione dei soggetti destinatari delle provvidenze contenute nella legge regionale del 1990 che consentirebbe, mediante l'implicito riconoscimento della sua efficacia retroattiva, la legittimazione degli atti amministrativi «medio tempore» emanati.

Orbene, secondo quanto codesta Corte ha avuto modo di chiarire in numerose pronunce, si può riconoscere carattere di interpretazione autentica ad una legge solo quando la stessa, non modificando il testo della norma interpretata ne chiarisce il significato e la portata, ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa, che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e quella successiva che ne esplicita il significato) le quali rimangono entrambe in vigore.

Senonché secondo i parametri di identificazione così delimitati, ad avviso del ricorrente, non sussistono i presupposti in base ai quali ragionevolmente il legislatore possa intervenire con la forma dell'interpretazione autentica.

Invero la disposizione contenuta nell'art. 9 della l.r. n. 25/1990 sin dalla data della sua entrata in vigore, proprio in virtù della chiarezza dei termini, non aveva dato occasione a divergenze interpretative né, tantomeno, su di essa si erano costituiti diversi orientamenti applicativi.

All'operatore amministrativo, in considerazione della *ratio* della legislazione nazionale e comunitaria sul fermo biologico, era parso conseguenziale ancorare l'erogazione delle provvidenze relative al mancato effettivo esercizio dell'attività di pesca nelle zone di mare interessate dal divieto così come inequivocabilmente delimitate dall'art. 9 della l.r. n. 25/1990.

D'altronde inconferente e non coerente appare il riferimento alla sola autorizzazione all'esercizio della pesca mediante l'iscrizione dei natanti nei compartimenti marittimi della Sicilia senza il necessario collegamento con il secondo dei presupposti che la legge stessa prevedeva per l'individuazione dei soggetti beneficiari, con il richiamo alla effettiva normale operatività dei natanti stessi negli ambiti territoriali come sopra determinati per i quali sussisteva il divieto temporaneo della pesca a strascico e/o con altri attrezzi similari.

Infatti il pregiudizio economico connesso con il divieto di pesca, presupposto per l'erogazione del contributo pubblico sostitutivo, non può ritenersi *sic et simpliciter* sussistente in capo a tutti i soggetti, che pur titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 248 del 7 maggio 1987, non abbiano in realtà svolto abitualmente la pesca nelle zone interessate al ripopolamento ittico.

Ciò posto è di palmare evidenza che non possa attribuirsi natura interpretativa all'intervento del legislatore siciliano in quanto anche la disposizione statale di riferimento (*id est* art. 3 del d.m. n. 248/1987) attiene esclusivamente alla validità delle licenze, mentre per quanto riguarda la regolamentazione dei premi per il fermo, nel corpo dello stesso decreto ministeriale, si richiede l'esercizio effettivo dell'attività.

Con ciò non si vuole escludere che il legislatore possa introdurre, con effetto *ex nunc*, una nuova disciplina della materia; quello che con il presente gravame si vuole sottoporre al vaglio di codesta Corte è l'arbitraria attribuzione della natura di norma di interpretazione autentica ad un intervento legislativo che ha valore e significato chiaramente innovativo.

Si rivela, infatti, priva di intrinseca ragionevolezza la previsione di una norma per effetto della quale si determina un inadeguato ed incongruente rapporto tra fine dichiarato e strumento utilizzato per il perseguimento di tale fine.

L'interpretazione autentica proposta con la norma oggetto della presente impugnativa per le ragioni sopra esposte, e cioè assenza di difficoltà interpretative della preesistente disposizione ed inesistenza di difformi criteri di applicazione, difetta del necessario presupposto che la giustifica.

La qualificazione di interpretazione autentica imposta dal legislatore alla norma *de qua* appare invero introdotta con l'unico e reale scopo di attribuire effetti retroattivi ad una nuova disciplina che si intende inserire nella materia.

Risulta, pertanto, evidente che il legislatore siciliano con l'approvazione della norma in questione, come codesta Corte ha avuto occasione di affermare in fattispecie analoghe, ha palesemente ed arbitrariamente distorto la tipica funzione dell'interpretazione autentica, tendendo a conferire effetto retroattivo all'innovazione apportata al testo originario dell'art. 9 della l.r. n. 25/1990, effetto retroattivo che oltretutto, ai fini dell'erogazione dei contributi ai soggetti, come adesso vengono identificati, non potrebbe trovare attuazione poiché non sarebbe in ogni caso possibile, ora per allora, verificare l'esistenza dei requisiti richiesti.

In proposito giova altresì, rilevare la circostanza che il nuovo assessore, pur in presenza delle pressanti richieste delle marinerie interessate al divieto contenuto nei noti decreti del 1992, a seguito del parere acquisito dall'avvocatura dello Stato (all. 5), non accolse la richiesta di prorarre anche per il 1993 l'estensione del divieto di pesca illegittimamente disposto.

E d'altronde non priva di significato è anche la considerazione che il legislatore siciliano in occasione del rifinanziamento per gli anni 1993 e 1994 di talune disposizioni della legge regionale n. 25/1990, e segnatamente dell'art. 9 (art. 49 della l.r. n. 15 dell'11 maggio 1993), non ritiene di procedere ad «interpretare autenticamente» le disposizioni in essa contenute né, tantomeno, estenderne i limiti oggettivi e soggettivi, limitandosi esclusivamente ad includere, ai fini del computo del periodo di fermo supplementare, i giorni di fermo effettuati dal 1° gennaio 1993 alla data della sua entrata in vigore.

Quanto sopra rappresentato, non può dubitarsi che unico intento del legislatore perseguito con l'iniziativa in argomento sia quello di sanare, come si è sopra accennato, dei provvedimenti amministrativi illegittimi e far cadere le eventuali responsabilità patrimoniali che ne derivano. Tale *modus procedendi* dell'assemblea regionale, si ripete, costituisce un tipico esempio di eccesso di potere legislativo, poiché si qualifica apoditticamente come operazione ermeneutica quella che nella realtà si manifesta, con intuitiva evidenza, quale vera e propria innovazione normativa.

È risaputo, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza e la migliore dottrina di essa deve essere fatto un uso sapiente e ponderato ricorrendovi solo in circostanze eccezionali, che nella fattispecie non sussistono, e soprattutto per perseguire scopi di pubblico interesse.

Rimane in ogni caso fermo che l'interpretazione autentica, e l'efficacia retroattiva che ne deriva, non sono ammissibili — come più volte hanno precisato dottrina e giurisprudenza — quando questa possa contrastare con principi e valori costituzionali specificatamente protetti come quelli dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, nonché della responsabilità dei pubblici funzionari (art. 97 della Costituzione).

Si soggiunge che in ogni caso la disposizione *de qua*, poiché comporta una indubbia estensione nella qualificazione dei soggetti beneficiari, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta al vaglio della commissione CEE e soltanto dopo l'esito favorevole dell'*iter* previsto dall'art. 93 del trattato istitutivo (a quanto risulta non ancora avviato), potrebbe esplicitare i suoi effetti.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna l'art. 1 del disegno di legge n. 684-370 dal titolo «Integrazioni alle leggi regionali 1° agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70 e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale del 7 agosto 1990, n. 25, concernente la pesca», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 maggio 1994, per violazione degli artt. 3, 11, 97 e 103 della Costituzione.

Palermo, addì 17 maggio 1994

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

N. 44

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 1944
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Regione Sicilia - Pesca - Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa - Interventi in favore della cooperazione - Previsione che le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del d.-l. n. 149/1993, convertito in legge n. 237/1993, da soci e/o amministratori di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, procedure esecutive e/o concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio della regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice - Indebito accollo alla regione dell'onere finanziario derivante dalle pregresse passività di gestione delle cooperative agricole e giovanili - Illegittimo ampliamento della portata della normativa statale in materia (legge n. 237/1993) - Ingiustificato trattamento di privilegio delle cooperative agricole senza precisa indicazione della copertura finanziaria - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, n. 675).

(Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 10 maggio 1994, ha approvato il disegno di legge n. 675 dal titolo «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione», successivamente comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 13 maggio 1994.

Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente destinato ad apportare una sostanziale modifica all'art. 54 della legge regionale n. 25/1993, concernente il finanziamento per l'acquisto di uno stabilimento ittico di Lampedusa, sono stati inseriti nel corso del dibattito in aula taluni emendamenti, che costituiscono gli attuali artt. 2, 3 e 4, i quali riguardano settori diversi della cooperazione.

Come si è avuto modo di porre già in evidenza nel contesto di altri recenti ricorsi avverso provvedimenti legislativi regionali la disposizione di cui all'art. 2 è frutto di un'iniziativa estemporanea di singoli deputati senza che su di essa sia stata predisposta una esauriente istruttoria da parte e della amministrazione e delle competenti commissioni (come in via normale prevede l'art. 12 dello statuto) le quali hanno potuto soltanto in aula esprimere il proprio parere.

Orbene, la norma contenuta nell'art. 2 del disegno di legge, che di seguito si trascrive, dà adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

«1. — Le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del d.-l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci e/o da amministratori di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, procedure esecutive e/o concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio della regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice.

2. — Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle cooperative giovanili costituite a norma della legge 1^o giugno 1977, n. 285, per i progetti finanziati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

3. — Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e da enti pubblici finanziari.

4. — Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al primo comma, dovranno essere presentate dalle cooperative o dai fidejussori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvede all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i successivi centoventi giorni.

5. — I benefici previsti dai commi precedenti non si estendono ai fidejussori di cooperative agricole che hanno i requisiti per beneficiare dell'articolo 1-bis del d.-l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

La regione siciliana nel solco di una tradizione normativa improntata ad assicurare sostegno ed impulso alla Costituzione ed all'attività di imprese in forma cooperativa, con la disposizione in esame ampia, rispetto alle preesistenti norme di leggi statali e regionali, senza la necessaria ponderatezza, l'ambito del proprio intervento ponendo in pratica l'onere finanziario derivante dalle pregresse passività di gestione delle cooperative agricole e giovanili illimitatamente a carico delle proprie risorse, in quanto non viene indicato, né l'ammontare massimo delle somme destinate, né il periodo entro il quale l'assunzione delle garanzie viene dilazionata.

La norma *de qua* trae spunto dall'art. 1 della legge n. 237/1993 ove si prevede che lo Stato assume a carico del proprio bilancio le garanzie concesse, antecedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, dai soci delle cooperative agricole a favore delle stesse e previo accertamento dello stato di insolvenza.

Dall'esame comparato delle due norme emergono *ictu oculi* i diversi intenti e finalità perseguiti dal legislatore nazionale e da quello siciliano.

Infatti, mentre lo Stato assume l'onere di procedere al pagamento dei debiti garantiti dai soli soci delle cooperative agricole dopo l'accertamento della situazione di insolvenza delle stesse, presumibilmente al fine di non gravare sul sistema creditizio già caratterizzato da un alto tasso di sofferenza, la regione siciliana amplia categoria dei destinatari del beneficio includendovi anche le cooperative giovanili e modifica i presupposti ed i criteri dell'intervento che, fatta salva la facoltà di rivalsa, viene accordato, prescindendo da un'insolvenza accertata, limitandosi a richiedere che siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, seppure in dipendenza della garanzia prestata da uno solo dei soci della cooperativa.

In buona sostanza mentre lo Stato pone in essere dei ragionevoli e bilanciati meccanismi di tutela a sostegno dell'economia e del credito, la regione con la norma *de qua* assume a suo carico, pressoché automaticamente, ogni passività derivante da impegni assunti da singoli soci e/o amministratori indipendentemente dalla situazione di effettiva difficoltà economica dell'impresa e della crisi di mercato dei settori in cui essa opera.

Dalla generica ed imprecisa formulazione della norma non è dato infatti evincere se le garanzie approntate dalla regione siano supportate da adeguate valutazioni sulla natura, origini, entità dei debiti né tanto meno se l'ammissione ai benefici sia ancorata a precisi e precostituiti parametri concernenti l'effettiva necessità di sostegno economico.

Nei fatti la previsione legislativa potrebbe determinare, con ogni verosimiglianza, il lievitare incontrollato della spesa pubblica la cui erogazione è svincolata da precisi limiti e da criteri predeterminati.

Ora è palesemente in contrasto con il principio di buona amministrazione destinare particolare tutela alla posizione debitoria dei singoli soci e/o amministratori garantiti delle cooperative in questione, unici ed effettivi beneficiari della disposizione *de qua*, senza tenere in altrettanta considerazione il prevalente interesse di tutta la collettività al rilancio o alla promozione di attività economiche ugualmente bisognevoli di aiuti e sostegno.

È altresì nella logica delle cose che la consapevolezza della illimitata garanzia finanziaria apprestata dall'ente regione possa indurre gli operatori interessati a proseguire ulteriormente in iniziative anche temerarie in quanto non supportate da ragionevoli previsioni di successo, che in condizioni normali condurrebbero alla necessaria riconversione se non addirittura alla scomparsa dal mercato delle loro aziende.

Non ininfluente nel giudizio di illegittimità della norma è, ancora, la considerazione che i finanziamenti a carico del bilancio regionale sono molto verosimilmente a fondo perduto.¹⁷

La previsione della facoltà di rivalsa delle somme esborsate nei confronti del capitale sociale della cooperativa appare invero puramente teorica e quindi di difficile effettiva attivazione. In proposito si osserva che il creditore, secondo l'*id quod plerumque accidit*, esclude il garante ed avvia la procedura esecutiva dopo aver constatato l'impossibilità ad adempiere del suo debitore principale.

Da ciò è facile argomentare che se il garante originario del debito è uno dei soci e/o amministratori di una cooperativa, il cui patrimonio sociale sia già stato sottoposto a verifica negativa da parte del creditore, l'azione di rivalsa, se esercitata, sarebbe destinata a sicuro insuccesso.

Inoltre, la norma così come strutturata, potrebbe ragionevolmente indurre i creditori delle società cooperative, in previsione dell'intervento regionale, ad escutere in prima istanza il socio garante, e quindi la regione, anziché la cooperativa, debitore principale a meno che non sia previsto il *beneficium excussionis*.

È comunque certo che un tale tipo di intervento agevolativo non stimola l'impresa cooperativa ad una gestione oculata ed efficiente, improntata ad una razionale organizzazione dei fattori della produzione, spingendo, al contrario, gli amministratori a riversare il peso dei debiti aziendali sulla collettività, che si vedrebbe danneggiata dallo spreco di ingenti somme che potrebbero essere destinate a finalità produttive o di carattere sociale a vantaggio di soggetti più deboli e quindi meritevoli di maggior tutela.

Il legislatore regionale con la norma in questione di fatto si sottrae al principio generale di sana economia del rapporto costo/beneficio, che legittima l'impiego di pubblico denaro in previsione di un'effettiva utilità sociale di ritorno.

Unico effetto invece derivante dall'applicazione della disposizione oggetto di censura sarebbe soltanto quello di estinguere debiti altrui senza possibilità per l'amministrazione di distinguere interventi meritevoli di tutela da quelli che non lo sono.

Deve inoltre osservarsi, sotto il diverso profilo della disparità di trattamento, l'incongruenza del legislatore che pone in essere una normativa premiale soltanto per determinate categorie di imprenditori in difficoltà, peraltro senza un'approfondita ed adeguata valutazione delle cause che ne hanno prodotto lo stato di insolvenza, non tenendo in altrettanta considerazione, come sopra si è detto, le esigenze di aziende operanti in altri settori o costituiti in forma societaria diversa dalle cooperative, eventualmente in eguale misura meritevoli di sostegno e tutela.

Nel corso del breve dibattito tenutosi in aula non è emersa infatti alcuna particolare analisi delle cause del fenomeno dell'insolvenza nel settore delle cooperative agricole e giovanili, costituite ai sensi della legge n. 285/1977, che giustificano un sostegno di tale misura nei confronti di soggetti economici che, peraltro, si sono già avvalsi di finanziamenti pubblici al momento della loro costituzione.

La previsione legislativa in argomento configura invece, ad avviso del ricorrente, una violazione palese della *ratio* della precedente normativa di incentivazione allo sviluppo della imprenditoria agricola e giovanile, laddove concede particolari aggiuntive provvidenze ad aziende soggette a procedure esecutive, e quindi in evidente stato di difficoltà e prossime all'uscita dal mercato, implicando al contempo un'inammissibile disparità di trattamento rispetto ai titolari di aziende sane, che contribuiscono invece al rilancio dell'economia siciliana i quali possono accedere alle agevolazioni finanziarie regionali soltanto a condizioni ben più restrittive ed onerose (C.C. n. 12/1987).

E seppure è vero che le disposizioni che contengono agevolazioni e benefici hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di una scelta del legislatore, cui soltanto spetta di valutare e di decidere in ordine all'*an* ed al *quantum*, è altrettanto vero che tali scelte debbono essere sorrette da criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà (C.C. n. 108/1983).

Appare invece non ragionevole che l'amministrazione regionale si faccia garante, senza alcuna predeterminazione di limiti quantitativi e temporali, di debiti di cui non è dato conoscere e valutare le cause del mancato pagamento.

L'ufficio legislativo e legale della Presidenza (all. 1 e 2), a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, inoltre, ha rappresentato che i competenti assessorati alla cooperazione ed al bilancio non hanno operato una preventiva e correlata valutazione dell'entità del fenomeno e non sono conseguentemente in grado di poter quantificare l'onere finanziario né di determinare le risorse occorrenti per farvi fronte.

È proprio sotto questo ultimo profilo, la norma *de qua* dà adito ad ulteriore censura di costituzionalità per quanto attiene al mancato rispetto del principio di cui all'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Una nuova o maggiore spesa, come quella derivante dalla disposizione in esame, e di cui non è facilmente prevedibile la reale entità, non può trovare la sua copertura mediante la mera imputazione ad un capitolo di spesa, peraltro destinato ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 32/1991 a finalità ben diversa, quale quella di contribuire all'adeguamento e miglioramento della struttura aziendale delle cooperative agricole. Il legislatore regionale infatti, nello statuire l'assunzione delle garanzie prestate dai soci delle cooperative, avrebbe dovuto indicare positivamente i mezzi con cui farvi fronte (C.C. nn. 6 e 104/1961).

Esso, invece, non solo introduce una nuova spesa suscettibile di incontrollabile lievitazione, ma non indica, pur trattandosi chiaramente di norma a regime, su quali esecizi finanziari futuri essa gravi, limitandosi a rinviare genericamente alle leggi di approvazione dei bilanci, in palese difformità da quanto richiesto da codesta Corte (sentenza nn. 150/1976 e 384/1991) ai fini della puntuale osservanza del precetto di cui all'art. 81 della Costituzione.

Ed ancora, ulteriore aspetto di incostituzionalità può desumersi dall'irrituale imputazione dell'intera spesa su un capitolo attualmente destinato, come prima rilevato, a ben diverse finalità ed in favore delle sole cooperative agricole, che comporterebbe, qualora la norma *de qua* entrasse in vigore, l'utilizzazione dello stesso da parte di due assessorati diversi (agricoltura e presidenza) per il perseguimento di fini non omogenei.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna l'art. 2 del disegno di legge n. 675 dal titolo «Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 maggio 1994, per violazione degli artt. 3, 97 ed 81, quarto comma della Costituzione.

Palemo, addì 17 maggio 994

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

94C0627

N. 322

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Roma contro Consorzio direzionalità 21 ed altri

Edilizia e urbanistica - Espropriazioni per la realizzazione del Sistema direzionale orientale di Roma (S.D.O.) - Previsione che gli immobili acquisiti mediante espropriazione, eccettuati quelli destinati ad utilizzazione da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni e utilizzazioni - Illegittima inclusione tra le aree espropriabili anche di quelle destinate ad edilizia residenziale per omessa indicazione dei motivi di interesse generale per i quali si procede ad espropriazione delle stesse avvalorante il sospetto che l'espropriazione stessa sia prevista allo scopo di trarre vantaggio tra il maggior prezzo della cessione ed il minor costo dell'acquisizione ablativa - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei proprietari di aree edificabili con destinazione residenziale incluse nello S.D.O. rispetto ai proprietari di quelle non incluse nello stesso.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello *sub* nn. 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297 e 3298/93 proposti dal comune di Roma in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carnovale presso il quale è elett.te dom.to in Roma, via del Tempio di Giove, 21, contro rispettivamente a) (*sub* n. 3291/93) Consorzio direzionalità 21, s.p.a. Garden, immobiliare C.E.M. s.r.l., ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante, Fratini Redento e Gasperi Angelo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Federico Mannucci presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Roma, via G.D. Romagnosi, 20, nonché Venerucci Vittorio, non costituito in giudizio; e nei confronti del Consorzio Sdo, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 243; contro b) (*sub* n. 3292) immobiliare Subaugusta s.p.a. e per essa la Sistemi urbani s.p.a. incorporante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Donzelli, Amedeo Gagliardi, Mario Sanino e Stelio Valentini e presso lo studio del quarto elett.te dom.ta in Roma, via delle Tre

Madonne, 20; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 247; contro *c)* (*sub n.* 3293) Consorzio Portonaccio '82 e Varino s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. lo Giuseppe Lavitola presso il cui studio sono elett. te dom. ti in Roma, via Costabella, 23; e nei confronti del Consorzio Sdo, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 239; contro *d)* (*sub n.* 3294) Arianna s.r.l. e per essa la Sistemi urbani s.p.a. incorporate, rappresentate e difesa dagli avv. ti Mario Donzelli, Amedeo Gagliardi, Mario Sanino e Stelio Valentini e presso lo studio del quarto elett. te dom. ta in Roma, via delle Tre Madonne, 20; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 246; contro *e)* (*sub n.* 3295) Consorzio centro direzionale casilino e Serapide s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. ti Gianfilippo Delli Santi, Giuseppe Lavitola e Ennio Venitucci e presso lo studio del secondo elett. te dom. ti in Roma, via Costabella, 23; e nei confronti del Consorzio Sdo, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 238; contro *f)* (*sub n.* 3296) Elba s.r.l. e per essa la Sistemi urbani s.p.a. incorporate, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Donzelli, Amedeo Gagliardi, Mario Sanino e Stelio Valentini e presso lo studio del quarto elett. te dom. ta in Roma, via delle Tre Madonne, 20; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 240; contro *g)* (*sub n.* 3297) Edilca - Edilizia Casal Bruciato s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Donzelli, Amedeo Gagliardi, Mario Sanino e Stelio Valentini e presso lo studio del quarto elett. te dom. ta in Roma, via delle Tre Madonne, 20; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 240; contro *h)* (*sub n.* 3298) Il Palchetto s.r.l. e per essa la Sistemi urbani s.p.a. incorporate, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Donzelli, Amedeo Gagliardi, Mario Sanino e Stelio Valentini e presso lo studio del quarto elett. te dom. ta in Roma, via delle Tre Madonne, 20; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 13 febbraio 1993, n. 245.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio direzionalità 21 e litisconsorte, della Sistemi Urbani s.p.a., del Consorzio Portonaccio '82 e litisconsorte, del Consorzio centro direzionale casilino e litisconsorte e della Edilca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1994 il consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. Carnovale per il comune ricorrente, l'avv. Mannucci per il Consorzio direzionalità 21 e litisconsorti, l'avv. Lavitola per il Consorzio Portonaccio '82 e litisconsorte nonché, unitamente all'avv. Delli Santi, per il Consorzio centro direzionale casilino e litisconsorte, l'avv. Sanino per la Sistema Urbani s.p.a. e per la Edilca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con deliberazione 5 giugno 1991, n. 177, il consiglio comunale di Roma, in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica ed in particolare dell'art. 8, concernente realizzazione del sistema direzionale orientale (S.D.O.), determinava di procedere in forma completa e contestuale alle espropriazioni di tutte le aree destinate all'attuazione dello S.D.O., da realizzarsi al più presto dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2 della legge ed avviando le relative procedure prima dell'approvazione del progetto direttore, destinato secondo precedenti delibere a determinare gli ambiti territoriali da sottoporre ad esproprio per l'attuazione dello S.D.O.

Tale deliberazione veniva impugnata dinanzi al TAR del Lazio, con otto distinti ricorsi, dai consorzi, dalle società e dalle persone fisiche indicate in epigrafe, proprietarie di aree comprese nello S.D.O.

In tutti i ricorsi venivano dedotti numerosi motivi e in particolare che:

1) mancava il programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intendeva procedere ad acquisirli, previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge;

2) era illegittima, per violazione dell'art. 8 predetto, la deliberazione di procedere all'espropriazione non soltanto delle aree destinate agli interventi pubblici, ma anche di quelle destinate ad interventi privati;

3) in subordine, l'art. 8 predetto, nella misura in cui avesse legittimato l'espropriazione di aree destinate ad interventi privati, sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.

Resisteva ai ricorsi il comune di Roma.

Il tar adito, sez. I definiva i giudizi con separate sentenze 19 febbraio 1993 nn. 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246 e 247 e, ritenuto che era mancato il programma pluriennale delle aree da espropriare e dei termini entro cui effettuare le espropriazioni e che l'art. 8 della legge n. 396 del 1990 non consentiva di espropriare le aree destinate ad interventi privati, accoglieva i corrispondenti motivi di ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

Avverso tali sentenze propone separati appelli al consiglio di Stato il comune di Roma, deducendo che l'art. 8 della legge n. 396 del 1990 consente l'assoggettabilità ad esproprio anche delle aree destinate all'edificazione privata e che, siccome il più comprende il meno, la previsione di un programma pluriennale degli espropri comprende la facoltà di accelerare e concentrare i tempi dell'attività espropriativa.

Resistono i ricorrenti in primo grado, riproponendo i motivi assorbiti.

Le domande incidentali di sospensione dell'esecuzione delle sentenze appellate sono state rinviate al merito.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, i ricorsi sono passati in decisione.

DIRITTO

1. — Occorre preliminarmente disporre la riunione degli appelli, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.

2. — La legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica, stabilisce all'art. 1 che sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti, tra l'altro, a «realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici».

La legge non descrive direttamente il settore della cui edificazione si tratta, ma con le locuzioni «quadrante Est» e «sistema direzionale orientale» rinvia implicitamente allo strumento urbanistico generale del comune di Roma.

L'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Roma disciplina per l'appunto la zona I, destinata ad insediamenti misti, disponendo che «tale zona è destinata a ricostituire l'equilibrio del tessuto urbanistico nella parte semiperiferica del quadrante orientale della città, oltre che lungo la via C. Colombo e nel quartiere EUR, eccetera».

Oltre alla via C. Colombo ed al quartiere EUR, la zona semiperiferica del quadrante orientale consta, secondo l'articolo suddetto, dei comprensori di Pietralata, Tiburtino, Casilino e Centocelle ivi sommariamente descritti e la cui esatta perimetrazione è rimessa ai piani particolareggiati e ad altri strumenti attuativi estesi all'intero comprensorio, che possono occupare zone finitime.

Del resto, l'articolo in questione dà anche (nell'acclusa tabella B) la superficie indicativa di ciascuno dei comprensori, e fornisce dati sulle aree riservate ad interventi pubblici.

Non è contestato che i comprensori siano stati perimetrati, e che gli immobili, di cui si discute, dei ricorrenti dinanzi al TAR siano in essi compresi.

L'art. 8 della stessa legge, poi, così dispone:

«1. per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'art. 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti temporali;

2. gli immobili acquisiti ai sensi del primo comma, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le organizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati;

3. per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'art. 1 è applicabile l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali».

In queste coordinate normative si colloca l'impugnata deliberazione del consiglio comunale di Roma 5 giugno 1991, n. 177, che ha stabilito di procedere all'esproprio generalizzato di tutte le aree comprese nello S.D.O., ivi comprese, quindi, quelle destinate ad interventi privati.

3. — Su tale fondamentale questione la sentenza di primo grado, in accoglimento dei ricorsi, ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato sulla base del seguente itinerario argomentativo: 1) l'espropriabilità delle sole aree destinate agli interventi pubblici era — essa soltanto — coerente con l'autonomia del comune di assumere le proprie determinazioni e prescrizioni urbanistiche; 2) l'espropriabilità anche delle aree destinate agli interventi privati avrebbe dovuto essere disposta esplicitamente; 3) l'opposta interpretazione della norma comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione.

Il comune di Roma appellante censura l'esposta trama argomentativa della sentenza di primo grado e, al fine di ottenere l'esplicito sovvertimento in appello, fa acquiescenza al rigetto delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse da esso proposte in primo grado.

Deliberato l'appello ai fini della successiva cognizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui appresso, esso appare sul punto fondato.

Le argomentazioni della sentenza di primo grado, invero, non appaiono persuasive.

3.1. — Quanto ad 1), l'argomento della coerenza con il principio dell'autonomia comunale avrebbe pregio, per escludere l'ipotesi interpretativa dell'espropriabilità generalizzata, se nel paradigma normativo quest'ultima fosse configurata come obbligatoria, mentre proprio l'enunciato su cui ha soffermato la sua attenzione il TAR («l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione») rende manifesta la struttura discrezionale della fattispecie, rispetto alla quale l'argomento della coerenza con l'autonomia comunale diventa inconferente.

3.2. — Quanto a 2), l'argomento secondo cui l'espropriabilità generalizzata delle aree avrebbe dovuto essere disposta esplicitamente sembra risolversi nell'enunciazione d'un criterio di buona tecnica normativa, irrilevante ai fini attuali. Il principio della scelta della formulazione dei precetti legislativi (ed in particolare di quelli contrari al sistema precedente) più chiara ed esplicita possibile attiene alla scienza della legislazione, ed alla valutazione politica, cioè di merito, dell'attività del legislatore.

Emanata che sia la legge, l'interprete non può che studiarne il tenore effettivo, allo scopo di ricercarne, secondo i noti canoni, ed in ultima analisi secondo quello della maggiore probabilità, il significato.

3.3. — Rispetto a 3), in base al criterio ermeneutico della coerenza alla Costituzione, quando di una norma si possono dare due interpretazioni, una conforme ed una contrastante con la Costituzione stessa, si deve effettivamente privilegiare la prima anziché sollevare la questione di legittimità costituzionale. È infatti ragionevole assumere che il legislatore ordinario abbia avuto conoscenza del dettato costituzionale, ed abbia inteso conformarvisi.

Ma ove, come nella specie, gli argomenti esposti a sostegno di una delle ipotesi interpretative siano privi di persuasività ed anzi sussistano, come appresso si vedrà, ben più convincenti argomenti contrari, manca la stessa incertezza tra le due possibili interpretazioni e, quindi, la possibilità del ricorso al criterio della coerenza con la Costituzione.

3.4. — Al contrario, la formulazione letterale del secondo comma dell'art. 8 in esame («gli immobili acquisiti ai sensi del primo comma, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni») rende persuasi che gli immobili acquisibili tramite espropriazione appartengono a due diverse categorie: immobili riservati ad interventi pubblici, e destinati alla definitiva avocazione alla mano pubblica; immobili riservati ad interventi privati, e destinati ad essere riassegnati, dopo l'espropriazione, al mercato.

Non giova agli appellati dedurre che il secondo comma si riferirebbe alle porzioni di immobili in concreto non utilizzate per gli interventi pubblici, in quanto l'enunciato: «eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma», esprime un concetto di separazione e non di residualità delle aree da riassegnare al mercato, che collocherebbe, del resto, la disposizione in un settore dell'esperienza giuridica già disciplinato dall'istituto della retrocessione.

3.5. — Ulteriore conferma del susposto assunto si trae dall'ultimo comma dell'art. 8 più volte citato, che estende alla realizzazione del sistema direzionale orientale, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali, l'applicabilità dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente i piani per gli insediamenti produttivi, che consente l'espropriazione anche della totalità delle aree a destinazione industriale (A.p., 16 dicembre 1983, n. 26).

Né quest'ultima disposizione può essere intesa, come dedotto dagli appellanti, in modo tale da circoscrivere l'espropriabilità alle sole aree direzionali, con esclusione di quelle residenziali, in quanto, a parte la collocazione in chiusura anziché all'inizio dell'articolo, come sarebbe stato logico se si fosse trattato di norma restrittiva, la disposizione impiega una locuzione permissiva («è applicabile») anziché una locuzione vincolante e non preclude, quindi, interventi, non riconducibili all'art. 27 citato, su aree residenziali, secondo le previsioni dei commi precedenti.

Tale conclusione non implica, poi, che, essendo le aree destinate ad interventi privati espropriabili in base ai primi due commi, il terzo comma così interpretato, sarebbe inutile, in quanto, a tacer d'altro, il richiamo e l'estensione del predetto art. 27 ne rende applicabile l'ultima parte del sesto comma, in base alla quale ai fini della cessione delle aree espropriate «tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal Cipe».

Dai lavori preparatori, del resto, si evince che in questo senso veniva intesa dai *conditores legis* la portata precettiva della menzionata disposizione (cfr. al Senato le dichiarazioni del relatore Golfari nella seduta del 30 ottobre 1990 delle commissioni ottava e tredicesima riunite del Senato e gli ordini del giorno 0/2471/4/ e 0/2471/5/ ottava e tredicesima riunite approvati nella seduta del 20 novembre 1990).

3.6. — Le suesposte conclusioni sono confermate anche da elementi extratestuali.

L'art. 8 in esame trae origine da un articolo aggiuntivo 8.02 presentato dal relatore Piermartini nella seduta del 12 giugno 1990 dell'ottava commissione della Camera.

Dichiarava il proponente: «... la proposta originaria dei relatori per ciò che concerne le procedure da seguire per l'attuazione del programma era diretta a riconoscere al comune la più ampia possibilità di scelta in ordine alla via da seguire. Quella appena illustrata risulta invece un tentativo diretto a venire incontro alle esigenze manifestate dalle opposizioni affermando quello dell'esproprio come sistema d'acquisizione delle aree per la realizzazione del sistema direzionale orientale».

Successivamente, il principio dell'esproprio generalizzato veniva affermato dal consiglio comunale di Roma, anche in relazione alla legge su Roma capitale in corso di approvazione in Parlamento, con le deliberazioni 25 settembre 1990, n. 757, e 1^o ottobre 1990, n. 763.

Agli accordi sanciti da dette delibere sulla questione degli espropri si rinvengono richiami nei lavori parlamentari (cfr. dichiarazioni del deputato Mensurati nella seduta del 4 ottobre 1990 dell'ottava commissione).

Così come in più casi si rinvengono riferimenti espliciti all'esproprio generalizzato (cfr. dichiarazioni dei deputati D'Angelo, Cederna e Sapia nella seduta del 12 giugno, del deputato Sapia nella seduta del 4 ottobre, del relatore Golfari nella seduta del 30 ottobre delle commissioni ottava e tredicesima riunite del Senato).

Per le suesposte considerazioni, l'art. 8 va interpretato nel senso di consentire l'esproprio generalizzato delle aree dello S.D.O., anche di quelle destinate ad interventi privati, ed il provvedimento impugnato in primo grado non è per questo profilo in contrasto con tale disposizione.

4. — Strettamente connesse con la questione interpretativa, così risolta, sono le questioni di legittimità costituzionale, dedotte dalle parti private con motivi di ricorso assorbiti in primo grado e riproposti in appello e comunque rilevabili d'ufficio.

4.1. — Va anzitutto dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, sollevata dal Consorzio direzionalità 21 e litisconsorti sotto il profilo della violazione della competenza regionale in materia urbanistica.

In base all'art. 1 della legge n. 396 cit., infatti, sono dichiarati di preminente interesse nazionale determinati interventi, tra i quali la realizzazione del sistema direzionale orientale, funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica.

Al riguardo, sembrano ricorrere tutte le condizioni necessarie, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, per giustificare l'intervento del legislatore statale, in quanto:

a) il discrezionale apprezzamento circa la ricorrenza e la rilevanza dell'interesse nazionale non appare irragionevole, arbitrario o pretestuoso, tale da comportare un'ingiustificata compressione dell'autonomia regionale (sent. n. 49/1987);

b) la natura dell'interesse posto a base della disciplina è, per dimensione o per complessità, anche in relazione all'entità delle risorse necessarie, tale che una sua adeguata soddisfazione, tenuto conto dei valori costituzionali da rispettare o da garantire, non possa avvenire senza disciplinare profili o aspetti che esorbitano dalle competenze regionali e tuttavia sono necessariamente connessi con il tema oggetto della normativa in questione (sent. nn. 340 del 1983, 177, 195 e 294 del 1986, 49 e 304 del 1987);

c) l'intervento legislativo dello Stato, considerato nella sua concreta articolazione, appare in ogni sua parte giustificato e contenuto nei limiti segnati dalla reale esigenza di soddisfare l'interesse nazionale posto a suo fondamento (sent. nn. 177 del 1988 e 407 del 1989).

4.2. — Inammissibile per difetto di rilevanza, invece, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalle medesime parti private sotto il profilo della inadeguatezza dell'indirizzo, in quanto tale norma non trova applicazione nel presente giudizio.

4.3. — Va poi esaminata, sotto il profilo della legittimità costituzionale, la questione dell'esproprio generalizzato di cui all'art. 8.

La questione, va premesso, è rilevante, in quanto la disposizione in esame è quella sulla quale si fonda il potere esercitato con il provvedimento impugnato, censurato per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della norma.

In relazione alle indicazioni del p.r.g. di Roma, cui implicitamente rinvia la legge n. 396, la fattispecie dell'esproprio generalizzato incide, come già visto, su: a) aree destinate ad interventi pubblici; b) aree a destinazione direzionale; c) aree a destinazione residenziale.

Nulla quaestio per le prime, per le quali l'espropriazione non si atteggia qui in maniera diversa dal diritto comune.

Per le aree a destinazione privata (direzionale e residenziale), le parti private eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 396 e dell'art. 27 della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

Presupposto costituzionale dell'espropriazione è, com'è noto, l'esistenza di motivi d'interesse generale.

Ora, per quanto riguarda le aree a destinazione direzionale dello S.D.O. l'esproprio generalizzato non appare dissimile, se non per l'esplicita estensione agli insediamenti per attività terziarie e direzionali, dalla fattispecie di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971, concernente i piani per gli insediamenti produttivi, di cui questo Consiglio ha segnalato la funzione, da un lato, di stimolo della espansione industriale nel territorio comunale, attraverso la cessione alle imprese interessate dei terreni espropriati, dall'altro, di strumento rivolto ad assicurare, a coerente sviluppo delle più generali previsioni del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, un ordinato assetto urbanistico nella zona nella quale dovranno inserirsi i nuovi complessi, ovvero dovranno trovare migliore o più adeguata collocazione gli insediamenti già esistenti (sez. IV, 23 novembre 1985, n. 566; 23 marzo 1987, n. 168).

Del resto, la previsione dell'art. 12 delle N.T.A. del p.r.g. privilegia, qualitativamente e quantitativamente, insediamenti per attività direzionali e terziarie e servizi, la cui realizzazione costituisce lo specifico del sistema direzionale orientale e, quindi, la ragion d'essere della valutazione legale di preminente interesse nazionale.

Nella peculiarità di tale contesto, in cui la realizzazione degli insediamenti direzionali appare strettamente connessa, nella prospettiva di contrastare la congestione e la terziarizzazione del centro storico, alla rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione, la funzionalizzazione temporale della proprietà fondiaria realizzata dal programma pluriennale di attuazione e dall'espropriazione sanzionatoria prevista dall'art. 13, sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può non apparire sufficiente a garantire, anche in relazione al principio del buon andamento dell'amministrazione, la migliore e più tempestiva attuazione delle previsioni di piano regolatore.

Per la stessa ragione, inoltre, la peculiarità della fattispecie e degli interessi pubblici che vi sono correlati rende ragione della mancata previsione di moduli procedurali obbligatori diretti a favorire la collaborazione dei proprietari delle aree ai fini della realizzazione spontanea delle finalità del piano, in base ai quali Corte costituzionale ord. n. 31 del 1988 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge n. 865/1971, e dell'adottabilità immediata ed incondizionata, invece, di strumenti ablatori.

Per le susposte considerazioni, sotto il profilo fin qui esaminato delle aree con destinazione direzionale la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.

4.4. — Per quanto riguarda le aree con destinazione residenziale, invece, la fattispecie di espropriazione e riassegnazione al mercato di cui all'art. 8 della legge n. 396/1990 non sembra trovare precedenti sostanzialmente analoghi.

Non nell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che, come or dianzi visto, si riferisce agli insediamenti produttivi e tende a favorire l'espansione industriale.

Non nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, che è diretta a favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Non nell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, recante istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, riconosciuto legittimo da Corte costituzionale, sent. n. 44/1966, in quanto il potere del comune di acquistare o di espropriare aree era ivi preordinato alla formazione di un patrimonio comunale di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio.

Nella specie, invece, la peculiarità della fattispecie espropriativa risiede in ciò, che:

1) la norma non indica esplicitamente i motivi di interesse generale dell'espropriabilità anche delle aree con destinazione residenziale;

2) le aree residenziali non restano acquisite alla mano pubblica né vanno utilizzate per particolari finalità solidaristiche o di politica economica, ma vanno cedute, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni.

Il comune appellante deduce, a sostegno della legittimità della disposizione, che essa perseguirebbe i seguenti fini di interesse generale:

1) assicurare alla mano pubblica il costante governo dell'operazione;

2) calmierare i prezzi;

3) conseguire l'autosufficienza economica dell'operazione acquisendo all'amministrazione, sotto forma di differenza tra i costi (rappresentati dall'indennità di espropriazione) ed i ricavi (dati dai prezzi delle aste), il plus valore determinato dalla realizzazione delle infrastrutture.

4.4.1. — È da osservare al riguardo che, come avvertito dalla Corte costituzionale (sent. n. 90 del 1966), «il precetto costituzionale, secondo cui una espropriazione non può essere consentita dalla legge se non per "motivi di interesse generale" (o, il che è lo stesso, per "pubblica utilità")», e cioè se non quando lo esigano ragioni importanti per la collettività, comporta, in primo luogo, la necessità che la legge indichi le ragioni per le quali si può far luogo all'espropriazione; e inoltre che quest'ultima non possa essere autorizzata se non nella effettiva presenza delle ragioni indicate dalla legge».

Suscita quindi perplessità sulla conformità a Costituzione il fatto che la legge in esame ometta qualsiasi indicazione dei motivi di interesse generale e che, in difetto, possa darsi ingresso a motivi dichiarati dall'autorità amministrativa o, addirittura, dalla sua difesa in giudizio.

4.4.2. — In ogni caso, rispetto alla pretesa finalità di assicurare alla mano pubblica il costante governo dell'operazione, l'ablazione delle aree residenziali appare priva di consecuzione logica e di adeguatezza, laddove la salvezza dell'azione amministrativa dalle pressioni indebite dovrebbe essere garantita non da meccanismi come quello ora prescelto, ma da assetti di tipo istituzionale comuni alle numerosissime ipotesi in cui spetti all'autorità amministrativa di maturare decisioni aventi grande valore economico per gli interessati attuali o futuri.

4.4.4. — Quanto alla finalità *sub* 3), di garantire all'amministrazione locale autosufficienza finanziaria, i casi sono due.

O la finalità è quella di recuperare soltanto le quote, proporzionali ai volumi o alle superfici degli immobili, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le urbanizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati, e allora è assorbente considerare che lo stesso risultato si consegue nei confronti dei proprietari non espropriati, senza il sacrificio del diritto di proprietà, attraverso il pagamento degli oneri di lottizzazione (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 283/1993).

Ovvero lo scopo è quello di lucrare prezzi di cessione «di mercato» — come farebbe pensare l'approvazione degli emendamenti 8.11 e 8.12, che hanno introdotto l'inciso «anche tramite asta pubblica» e sostituito la locuzione «sulla base dei costi» a quella «in misura pari ai costi» (cfr. seduta del 4 ottobre 1990 della ottava commissione della Camera) — e allora questa finalità entra in conflitto con quella di calmierare i prezzi, che si rivela inconsistente.

In quest'ultimo caso, il precetto costituzionale, che prescrive che l'espropriazione deve avvenire per motivi di interesse generale e salvo indennizzo (che non deve necessariamente coincidere con il valore venale del bene), non appare con certezza osservato da una norma di legge per la quale i motivi di interesse generale dell'espropriazione non consistono nell'utilizzazione diretta del bene in sé, ma si risolvono nella sua occasionale e strumentale utilizzazione

indiretta per il conseguimento, al di là dell'aumento di valore ricollegabile alle infrastrutture, della differenza tra il (maggior) prezzo della cessione ed il (minor) costo dell'acquisizione ablativa, e cioè, in ultima istanza, trovano fondamento nella misura dell'indennizzo, che dovrebbe invece restar estranea ai presupposti della fattispecie espropriativa.

4.4.5. — Anche l'argomento, dedotto dal comune, della assoluta trasparenza delle operazioni, non sembra del tutto pertinente, ove si consideri:

a) che l'attuale formulazione della norma in esame deriva dall'approvazione di un emendamento 8.11., diretto ad aggiungere, dopo la parola: «ceduti», le parole «anche tramite asta pubblica», dopo la rinuncia ad altro emendamento 8.7. che intendeva, allo stesso punto, aggiungere le parole: «mediante asta pubblica» (cfr. seduta del 4 ottobre 1990 della ottava commissione della Camera). La possibilità di lasciare all'amministrazione di scegliere, di volta in volta o per categorie, fra asta pubblica e trattativa privata potrebbe, al contrario, appare tale trasparenza;

b) che, con l'ordine del giorno 0/2471/4 approvato nella seduta del 20 novembre 1990, le commissioni ottava e tredicesima riunite del Senato precisavano che l'asta pubblica rappresentava uno strumento ulteriore a disposizione del comune aggiuntivo a rispetto a quelli utilizzabili ai sensi della legge n. 865 del 1971 per la cessione in proprietà delle aree espropriate;

c) che per i proventi di detta cessione non è sancito un esplicito vincolo di destinazione, come nell'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4.5. — A ciò si aggiunga che il particolare regime delle aree residenziali dello S.D.O., al di fuori di obiettive esigenze di connessione con quelle a destinazione pubblicistica e con quelle a destinazione direzionale, può apparire in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in relazione alla situazione degli altri proprietari di aree edificabili con destinazione residenziale. Questo può sembrare particolarmente evidente per le aree subito esterne alla previsione urbanistica, la quale dopo tutto non si fonda su aspetti fisici o culturali delle aree prescelte, che siano chiaramente ed obiettivamente distinguibili da quelli delle aree escluse.

4.6. — Per le susposte considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nella parte in cui consente l'espropriazione anche delle aree con destinazione residenziale incluse nel sistema direzionale orientale, appare non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione e va rimessa alla Corte costituzionale.

Sulle domande incidentali di sospensione si provvede con separate ordinanze.

Ogni altra questione va riservata al definitivo.

P. Q. M.

Il consiglio di Stato in s.g. (sez. IV), visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la riunione degli appelli;

Dichiara non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 1994 dal consiglio di Stato in s.g. (sez. IV) riunito in camera di consiglio.

Il presidente: PALEOLOGO

I consiglieri: LIGNANI - TUMRIOLO - BARBAGALLO

Il consigliere estensore: BACCARINI

N. 323

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Ferraro Gaetano ed altri*

Processo penale - Udienza preliminare - Legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire - Sospensione o rinvio - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla corrispondente disciplina del dibattimento - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 420).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE MILITARE

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: Ferraro Gaetano nato il 6 settembre 1970 a Caserta, residente in Marcianise (CE), via Galione 15; Rende Giuseppe, nato il 28 agosto 1970 a Lamezia Terme (CZ), residente in Motta S. Lucia (CZ), c.so Umberto 8; Saglio Maurizio, nato il 18 luglio 1970 a Moncalieri (TO), residente a S. Ambrogio di Torino (TO), via Fanconero 14; imputati di «lesioni personali aggravate in concorso» (artt. 110, 112 c.p.; 223, 47 n. 2, 28 c.p.m.p.) perché, la sera dell'8 ottobre 1990, verso le ore 20,45, all'interno della Caserma Scalise in Vercelli, concorrevano a cagionare una lesione personale all'artigliere De Simone Mario: l'artigliere Formentino lanciando una coperta sul capo dell'artigliere De Simone Mario, che stava percorrendo il corridoio che divide le due ali della camerata, il caporale Rende Antonio nonché gli artiglieri Lucianetti Giovanni, Saglio Maurizio, Ferraro Gaetano spintonando e schiaffeggiando, anche con pugni in testa, il predetto De Simone, procurandogli un trauma cranico dal quale guariva dopo complessivi giorni trenta di convalescenza. Con l'aggravante per il caporale Rende del grado rivestito e del concorso nel reato con inferiori e con l'aggravante, per tutti i concorrenti, del numero delle persone partecipanti.

Sentito di difensore di fiducia di Saglio Maurizio, il quale ha dichiarato che in sede di udienza preliminare, essendo egli legittimamente impedito a comparire, il giudice, anziché sospendere il procedimento dispose la nomina di un difensore di ufficio;

Rilevato che detto difensore di fiducia, alla luce di questo episodio, ha proposto al Tribunale di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo comma, del c.p.p., per presunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la predetta norma, a differenza di quanto invece previsto dal quinto comma dell'art. 486 del c.p.p., non facoltizza il giudice dell'udienza preliminare a sospendere od a rinviare il procedimento anche qualora risulti che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

Udito il p.m. che si è associato a detta richiesta.

OSSERVA

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare sicuramente rilevante ai fini di causa. Il difensore di fiducia di uno dei coimputati infatti non ha potuto partecipare all'udienza preliminare in quanto, pur avendo egli tempestivamente comunicato la propria assoluta impossibilità a comparire, dovuta a legittimo impedimento, il giudice, non essendo detta ipotesi ricompresa tra quelle ritenute dal legislatore atte a giustificare la sospensione od il rinvio del procedimento (a differenza di quanto invece espressamente previsto, in relazione al dibattimento, dal disposto del quinto comma dell'art. 486 c.p.p.), si limitò a nominare un difensore di ufficio immediatamente reperibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 97 del c.p.p. Né pare d'altra parte sostenibile che il giudice dell'udienza preliminare, pur in assenza di alcuna espressa previsione normativa, avrebbe potuto applicare all'ipotesi in esame il disposto che disciplina la sola ipotesi del giudizio dibattimentale. Sembrirebbe dunque ipotizzabile un'ingiustificata disparità di trattamento, dovuta appunto alla discrasia esistente tra il disposto dell'art. 420 del c.p.p. e quello dell'art. 486 del c.p.p. Vero è che il legislatore delegato si è limitato a recepire al riguardo le indicazioni della legge delega, che all'art. 2, direttiva n. 77, impegna a stabilire la sospensione od il rinvio soltanto in sede dibattimentale, e non anche nel corso dell'udienza preliminare, nell'ipotesi di assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore. Conseguentemente la mancata conformità tra il disposto dell'art. 420 del c.p.p. e quello del quinto comma dell'art. 486

del c.p.p. non urta contro la legge delega: essa peraltro pare giustificare più di un dubbio sull'effettiva tutela del diritto di difesa. Anche se l'udienza preliminare ed il dibattimento appaiono caratterizzate da connotazioni nettamente diverse, ciò non può certo far affermare che le garanzie difensive devono essere riconosciute nella loro pienezza solo nella fase dibattimentale, risultando ammissibile in sede di udienza preliminare qualunque compressione ai fondamentali diritti riconosciuti dal disposto dell'art. 24 della Costituzione. Significativamente già i primi commentatori dell'art. 420 del c.p.p. rilevarono come la mancata previsione della possibilità della sospensione o del rinvio dell'udienza preliminare in presenza di un'assoluta impossibilità a comparire del difensore, dovuta a legittimo impedimento, finisse per ridurre il significato e la portata dell'assistenza difensiva in tale fase, non potendo detta assistenza essere sempre garantita in tutta la sua pienezza da un sostituto «immediatamente reperibile», così come dispone il quarto comma dell'art. 97 del c.p.p. Né avrebbe pregio l'osservare che la possibilità di addivvenire ad una sospensione o ad un rinvio dell'udienza preliminare a seguito della documentata impossibilità a comparire del difensore potrebbe essere strumentalizzata a fini meramente dilatori; analogo rischio incombe infatti anche in sede dibattimentale, ma non è stato giustamente considerato atto a determinare un decremento delle garanzie di difesa dell'imputato. Del resto, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 22-29 aprile 1991, n. 178, il disposto dell'art. 486, quinto comma del c.p.p. con preclude affatto all'autorità giudiziaria l'effettuazione di un'analisi comparativa fra i diversi impegni professionali del difensore, al fine di decidere quale debba essere ritenuto prioritario. Pur in assenza di specifici criteri il collegio può infatti addivvenire ad una valutazione al riguardo «secondo canoni di ragionevolezza». Il Giudice delle leggi richiamò in tale occasione l'orientamento volto a tener conto tra l'altro della priorità della notifica dell'avviso al difensore, sottolineando la conseguente «possibilità di apprezzamento da parte del giudice delle situazioni concrete per contemperare le diverse esigenze in sede di applicazione della norma».

Quello che appare certo è che l'imputato, qualora privato della possibilità di essere assistito dal proprio difensore di fiducia in sede di udienza preliminare, risulta indubbiamente pregiudicato nei suoi diritti. Come giustamente osservato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza 27 marzo (dep. 24 aprile) 1992, Fogliani ed altri, in Cass. pen. 1992, 1787, l'intervento dell'avvocato o del procuratore legale dovrebbe dar vita ad un'attività di «partecipazione» e non di mera «assistenza»; conseguentemente esso non può essere ridotto alla mera presenza di un tecnico del diritto. In tale occasione si riconobbe e si sottolineò l'assoluta peculiarità del contributo fornito dal patrocinante in precedenza nominato che, in quanto a conoscenza della vicenda oggetto di causa, può fornire al proprio assistito un contributo ben diverso rispetto a quanto sarebbe in grado di fare un difensore d'ufficio nominato all'ultimo momento per ovviare all'assenza del difensore di fiducia. È stato conseguentemente osservato che «un motivo, serio e documentato, che impedisca l'esercizio del compito difensionale deve essere considerato, potenzialmente, come ostativo alla concreta attuazione di quella funzione di difesa che il legislatore ha ritenuto essenziale per un corretto svolgimento dell'intero procedimento». Il tribunale, alla luce proprio di tali considerazioni, rileva che il diritto di difesa dell'imputato in sede di udienza preliminare non può dirsi pienamente garantito in assenza di una norma volta ad estendere a detta fase il meccanismo di garanzia previsto per il dibattimento dal disposto dell'art. 486 del c.p.p..

P. Q. M.

Visiti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 c.p.p., laddove non prevede che in caso di assoluta impossibilità a comparire del difensore dovuta a suo legittimo impedimento sia possibile disporre la sospensione od il rinvio del procedimento;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Ferraro Gaetano, Rende Giuseppe e Saglio Maurizio;

Dispone che a cura della cancelleria di questo tribunale la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti, nonché al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino il 16 dicembre 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: RIVELLO

N. 324

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1994 dal tribunale di Camerino
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Leoni Angelo ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori agricoli - Previsione con norma dichiarata interpretativa che ai lavoratori agricoli aventi diritto a trattamenti speciali di disoccupazione l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire ottocento giornaliere - Ingiustificata deroga al principio della rivalutabilità dell'indennità giornaliera affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 497/1988) - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato all'udienza del 19 aprile 1994, ascoltato il relatore dott. Alessandro Iacobini, la seguente ordinanza nella controversia previdenziale intentata in grado di appello dall'I.N.P.S. (avv. I. Pierdominici) nei confronti di: Leoni Angelo, Modesti Siro, Poduti Luciano, Magrini Adolfo, Cambi o Gianni, Moscatelli Guglielmina e Bartocci Pietro (avv. S. Manfroi), e avverso la sentenza del pretore di Camerino in data 29 novembre 1993 con cui l'istituto appellante veniva condannato a corrispondere ai ricorrenti la differenza tra quanto erogato a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione e quanto dovuto, allo stesso titolo, sulla base del 15% della retribuzione.

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi depositati in cancelleria il 24 settembre 1993 gli attuali appellati adivano il pretore di Camerino, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la rivalutazione del trattamento ordinario di disoccupazione — come da Corte costituzionale n. 491/1988 e legge n. 169/1991 — avverso la contraria determinazione dell'I.N.P.S. che, costituendosi in giudizio, eccepiva l'avvenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 del d.-l. n. 384/1992 (conv. in legge n. 438/1992) e comunque resisteva alla domanda allegando che al lavoratore agricolo già beneficiario del trattamento speciale di disoccupazione (come nella fattispecie) non spettava alcuna forma di adeguamento del trattamento ordinario.

Riuniti i ricorsi il pretore, con sentenza del 29 novembre 1993, accoglieva i medesimi rigettando l'eccezione di decadenza (atteso che i ricorsi amministrativi risultavano essere stati introdotti il 3 agosto 1993) e affermando che il regime previdenziale per la disoccupazione agricola non poneva affatto regole di incompatibilità tra rivalutazione del trattamento ordinario e trattamento speciale in capo allo stesso assicurato, relativamente a periodi temporali diversi ancorché nello stesso anno.

Avverso la decisione svolgeva appello l'istituto previdenziale che, in buona sostanza, si doveva della decisione impugnata sotto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza.

Si costituivano gli appellati che resistevano al gravame e ne chiedevano il rigetto.

Nelle more sopravveniva la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, ventitreesimo comma, recava interpretazione autentica dell'art. 7, quarto comma, del d.-l. n. 86/1988 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/1988), nel senso che «ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere».

Su tale *ius superveniens* fa leva, in sede di discussione, la difesa dell'appellante ai fini dell'accoglimento del gravame.

Ritiene, peraltro, il collegio, che la norma or richiamata esibisca profili di illegittimità costituzionale che ne impongono la denuncia al giudice delle Jeggi.

Dubbi, per vero, potrebbero già nutrirsi sull'effettiva natura della norma menzionata che, ad onta del letterale tenore adoperato, pare introdurre di fatto una nuova disciplina, e ciò per la ragione che il presupposto fondamentale della norma di interpretazione autentica (*id est* il contrasto ermeneutico ovvero la non chiara portata del disposto normativo interpretato) non ricorre certo nella materia oggetto della norma denunciata, apparendo, viceversa, del tutto pacifico l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto e cui ha aderito il primo giudice.

Manifesto sarebbe, allora, l'eccesso di potere del legislatore.

Parimenti ricorre, peraltro, il sospetto di incostituzionalità ove la norma in questione sia da intendersi come meramente ricognitiva dell'effettiva portata dell'art. 7, quarto comma, del d.-l. n. 86/1988, poiché per il tramite di essa si introdurrebbe una disciplina nuova del trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli rispetto all'ormai affermato principio della rivalutabilità dell'indennità giornaliera pari a lire 800, già ritenuto da Corte costituzionale n. 497/1988.

A cospetto di ciò deve il tribunale rilevare che la disciplina in questione collide sia con l'art. 3 della Costituzione (per l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a costituire a cospetto del trattamento di altre categorie di lavoratori) sia con l'art. 38 cpv. della Costituzione, apparendo in tal caso tutt'altro che garantita l'adeguatezza dei mezzi previdenziali di cui al parametro costituzionale, se si considera l'esiguità in sé del trattamento riconosciuto ai lavoratori agricoli, nonché l'obiettiva carenza di tutela in genere riservata a tale settore lavorativo.

Non può, in contrario, affermarsi che la disciplina in questione sia frutto di scelta discrezionale e insindacabile del legislatore (anche perché dettata da esigenze di bilancio), atteso che nessuna regola di ragionevolezza appare seguita in una scelta di tal fatta che finisce per privare un settore del lavoro obiettivamente poco fortunato di mezzi appena adeguati alle esigenze previdenziali.

Indubbia, appare, altresì la rilevanza della questione sulla fattispecie dedotta in giudizio, attese le ragioni di fatto dianzi esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di egittimità costituzionale dell'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina all'esito degli adempimenti di cui sopra la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la sospensione del procedimento fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità e assegno alle parti termine di mesi quattro dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale per la riassunzione del procedimento.

Camerino, addì 19 aprile 1994

Il presidente: IACOBONI

94C0618

N. 325

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Redaelli Maria Rosa e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

che l'impugnazione proposta in via principale verte unicamente sulla parziale riforma della sentenza emessa inter parte dal pretore di Lecco in funzione di giudice del lavoro sul punto diniego della c.d. cristallizzazione alla data del 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo;

che tale diniego era motivato dal fatto che il pretore aveva ritenuto la fattispecie di cui all'art. 6, settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683 operante nel solo caso di cessazione del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso articolo, in epoca successiva alla data di decorrenza della pensione;

che tale interpretazione si poneva in contrasto con quella fornita dalla Corte di cassazione (sentenza n. 7315/1980), secondo la quale il settimo comma del citato art. 6 garantisce la conservazione dell'importo della pensione erogato alla data della cessazione del diritto alla integrazione, senza distinguere tra cause di cessazione del diritto alla integrazione, se cioè per superamento del limite di diritto compatibile o in virtù del disposto del terzo comma, secondo il quale, in caso di pluralità di pensioni, l'integrazione spetta una sola volta;

che, pertanto, la richiesta era di condanna dell'INPS al mantenimento della pensione integrata al minimo nello stesso importo percepito a tale titolo alla data del 30 settembre 1983 fino al superamento dei limiti fissati nei commi quinto e sesto dell'art. 6 citato, con interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla data di maturazione del credito al saldo;

che nella memoria di costituzione l'I.N.P.S., oltre a chiedere il rigetto della impugnazione di parte avversa, ha proposto appello incidentale;

che la richiesta di rigetto era motivata dalla circostanza che il legislatore, intervenendo nel vivace dibattito giurisprudenziale sorto sull'argomento, aveva introdotto con reiterati decreti legge, non convertiti, una norma, qualificata espressamente come di interpretazione autentica, dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 683/1983, con la quale ribadiva il principio della unicità della integrazione al minimo e della conservazione, dopo il 1° ottobre 1983 del trattamento minimo su di una sola pensione, individuata a norma del terzo comma dell'art. 6;

che, quanto all'appello incidentale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e cioè che «la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, decorrono dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande» e che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore sul suo credito», l'I.N.P.S. ha chiesto che le somme dovute per la rivalutazione fossero limitate solo per la parte eccedente l'importo degli interessi.

Rilevato:

che con l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in vigore dal 1° gennaio 1994 si è testualmente stabilito che «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto (1° ottobre 1983), l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato in una sola delle pensioni, come individuata con i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione»;

che tale articolo, sia nella espressione letterale che nel tenore, è norma di interpretazione autentica e come tale retroagisce alla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (art. 6 del d.-l. n. 483/1983 convertito in legge n. 638/1983 e cioè del 1° ottobre 1983);

che il legislatore del 1983 ha sancito, a far data dal 1° ottobre 1983, nel caso di concorso di due o più pensioni, il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo;

che con la interpretazione autentica, nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo, si conserva tale trattamento solo su di una pensione (individuata sulla base dei criteri indicati dal terzo comma dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983) mentre per le altre pensioni il trattamento — certamente inferiore al minimo — va calcolato sulla base della pensione contributiva del lavoratore;

che la questione relativa al diritto alla integrazione delle pensioni INPS è stata una tra le più tormentate fino a quando, con sentenza n. 102/1982, la Corte costituzionale ebbe ad indicare al legislatore di riesaminare su di un piano generale l'intera materia, tenendo presenti i principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione e cioè della funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima impedendo trattamenti differenziati quando ricorrono i presupposti di fatto identici (cioè diminuita capacità di guadagno per infermità o per età) che rendono i soggetti meritevoli di eguale protezione;

che con riferimento al regime previdenziale assicurativo si è ormai abbandonato il sistema mutualistico (caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti e dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali) e si è introdotto il sistema solidaristico (basato sulla irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni e sul principio della solidarietà, secondo il quale le prestazioni sono lo strumento per l'attuazione dei fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno e alle esigenze di vita dell'assicurato);

che con sentenza n. 173/1986 la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che il contributo versato in proporzione del reddito conseguito, pur non andando a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori (in quanto la realizzazione della tutela previdenziale persegue l'interesse di tutta la collettività e perciò i contributi vengono prelevati in parte dai datori di lavoro e in parte dagli stessi lavoratori e talvolta vengono posti a carico della collettività con la c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali), attribuisce pur sempre un diritto del lavoratore a conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali, nel senso che il legislatore deve tenere conto delle contribuzioni effettivamente prestate, non potendo violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, ha stabilito che il principio di proporzionalità deve essere inteso ragionevolmente, cioè nel senso che il legislatore non può negare del tutto le prestazioni, né ridurle ad un minimo assoluto, ma deve assicurare in ogni caso le esigenze del lavoratore;

che il legislatore del 1983 ha sancito a far data dal 1° ottobre 1983 il divieto di cumulo della integrazione al trattamento minimo nel caso di concorso di due o più pensioni, ma tale divieto non può trovare applicazione con riferimento alle situazioni pregresse, in quanto con sentenza n. 314/1985 la Corte costituzionale ha eliminato dalla normativa previgente al d.-l. n. 463/1983 tutte quelle disposizioni che limitavano in presenza di altre pensioni, il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, in quanto il divieto comportava una discriminazione di trattamento tra i vari pensionati;

che con sentenza n. 31/1986 la Corte costituzionale ha espressamente indicato come l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori vada ricondotto nel secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, in quanto costituisce uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi, dovendo essere riguardato sotto un profilo oggettivo (e non più soggettivo, come nel sistema originario) cioè quale garanzia a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario;

che pertanto, l'istituto della integrazione al minimo della pensione non ha natura prevalentemente assistenziale (natura che gli viene attribuita nella relazione al d.-l. n. 14/1992, reiterato il 20 marzo 1992, col n. 237 e il 20 maggio 1992 col n. 293) la quale è invece riferibile alla pensione sociale corrisposta in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 38, ma ha natura previdenziale;

che la interpretazione autentica fornita con l'art. 11, ventiduesimo comma delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 determina una riduzione del trattamento pensionistico goduto fino al 30 settembre 1983 e si pone espressamente in contrasto con la sentenza interpretativa di rigetto n. 418/1991 della Corte costituzionale, secondo la quale «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 315/1985 il principio della unica pensione integrata al minimo — affermato dal legislatore del 1983 — deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983, ma non per il periodo antecedente. Ne consegue che, successivamente a tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva il diritto alla integrazione su un solo trattamento, mentre per l'altro la misura della integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per assorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica (c.d. «cristallizzazione»);

che con ordinanza n. 21/1992 la Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo su una sola pensione (operante dal 1° ottobre 1983 in base alla legge 11 novembre 1983, n. 638) non può avere comportato la riduzione di altro trattamento integrato al minimo eventualmente goduto, il quale, viceversa, si cristallizza nell'importo a quella data erogato, con la conseguenza del riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subiti dalla pensione-base a titolo di perequazione;

che tale principio è stato ribadito con sentenza n. 257 del 1/8 giugno 1992 della Corte costituzionale la quale richiama la giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 114 e 164/1992; 182/1990; 504/1989; 184 e 1086 del 1988 e 102 del 1982);

che pur non avendo le sentenze interpretative di rigetto — a differenza di quelle di accoglimento — efficacia costitutiva *erga omnes*, in quanto l'interpretazione c.d. adeguatrice è vincolante solo nell'ambito del giudizio *a quo*, pur tuttavia, in omaggio al principio di conservazione dell'atto legislativo, la Corte costituzionale con la decisione interpretativa indica l'unica interpretazione, fra le diverse, conforme ai principi costituzionali e alla quale la norma rimane condizionata;

che l'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretando l'art. 6 del d.l. n. 463/1982 in modo del tutto antitetico con la interpretazione fornita dalla Corte costituzionale come l'unica atto ad assicurare la conformità della norma ai principi costituzionali può mettere in moto il meccanismo della c.d. doppia pronuncia: nel caso di dissenso della interpretazione data dalla Corte costituzionale in una sentenza di rigetto (dissenso che non riguarda necessariamente giudici ma anche il legislatore nella sua attività interpretativa), la successiva proposizione della questione di costituzionalità non può che portare ad una pronuncia della Corte costituzionale, la quale impone detta interpretazione della norma dichiarando incostituzionale il combinato disposto della norma di interpretazione e della norma interpretata;

che, quindi, al pari di ogni altra disposizione normativa, anche le norme di interpretazione autentica, soprattutto in considerazione del loro requisito della retroattività, possono risultare in contrasto con precetti costituzionali;

che con ordinanza n. 161/1993 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili analoghe questioni sollevate da questo tribunale, ma sotto il profilo che il decreto-legge che conteneva la norma di interpretazione autentica, non era stato convertito in legge.

Tanto premesso solleva d'ufficio, ex art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale.

Essa è certamente ammissibile e rilevante in quanto l'accoglimento della interpretazione autentica fornita col citato art. 11 comporterebbe l'automatico rigetto dell'appello proposto dall'assicurato.

Essa non appare manifestamente infondata, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale:

a) quanto all'aspetto formale si osserva che la norma di interpretazione autentica urta sia contro il principio di ragionevolezza (cfr. sentenza n. 187/1988 Corte costituzionale), sia contro il principio della divisione dei poteri (art. 104 della Costituzione) imponendo al giudice (istituzionalmente preposto a tale funzione) una interpretazione in contrasto con quella che è stata ritenuta la sola conforme ai principi costituzionali;

b) quanto all'aspetto sostanziale si osserva che il diritto alla previdenza, espressamente previsto nell'art. 38, secondo comma della Costituzione, in base al quale ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, è certamente lesa dal mancato riconoscimento della c.d. cristallizzazione delle pensioni integrate al minimo cumulate negli importi maturati al 30 settembre 1983, dal momento che — tenuto conto del regime allora vigente, quale era stato delineato attraverso pronunce di incostituzionalità — esso rappresentava quel minimo indispensabile per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Inoltre risulta violato il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), in quanto il diniego della cristallizzazione degli importi di trattamento minimo delle pensioni non più integrabili costituisce una evidente riduzione (immotivata e irrazionale) del trattamento pensionistico al di sotto di quel livello che alla data del 30 settembre 1983 era stato ritenuto appena sufficiente a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

P. Q. M.

Nella causa controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria promossa con domanda in data 30 ottobre 1993 da Redaelli Maria Rosa contro l'INPS il tribunale di Lecco, quale giudice del lavoro;

Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibili, rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) del combinato disposto di cui agli artt. 11, ventiduesimo comma legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 6 quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 683 con riferimento agli artt. 3 e 38; secondo comma della Costituzione per i motivi dinanzi esposti.

Sospende il presente giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Lecco, addì 14 gennaio 1994

Il presidente: (firma illeggibile)

94C0619

N. 326

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra Ratti Carolina e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 325/1994).

94C0620

N. 327

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Pirovano Rosa e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 325/1994).

94C0621

N. 328

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Riva Ernesta e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 325/1994).

94C0622

n. 329

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Lecco
nel procedimento civile vertente tra Riva Felicità e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Premesso:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 325/1994).

94C0623

n. 330

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dal pretore di Mantova
nel procedimento penale a carico di Lumaca Fabio*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui al d.P.R. n. 217/1988 ed al d.lgs. 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL PRETORE

Nel processo penale contro Lumaca Fabio, imputato dei reati p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi in Mantova il 27 novembre 1992, ha pronunciato, mediante lettura nel pubblico dibattimento all'udienza del 28 marzo 1994, la seguente ordinanza.

Lumaca Fabio è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere nella sua qualità di direttore di stabilimento della Smurfit Packaging S.r.l. eseguito uno scarico in pubblica fognatura senza aver previamente richiesto la prescritta autorizzazione e del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, sempre nella predetta qualità, eseguito lo scarico superando i limiti di accettabilità previsti dalla tab. C) allegata alla suindicata legge per i parametri del COD e del colore.

Prima dell'apertura del dibattimento l'imputato ha chiesto ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., concesse le attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 l'applicazione della pena di L. 400.000 di ammenda e per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 l'applicazione della pena di gg. 27 di arresto e la sostituzione di quest'ultima pena con la sanzione sostitutiva di L. 675.000 di ammenda ai sensi dell'art. 53 e segg. della legge n. 689/1981.

Il p.m. ha negato il proprio consenso, ritenuto che ai sensi dell'art. 60 della legge n. 689/1981 i reati previsti dall'art. 21 della legge n. 319/1976 sono esclusi dall'applicazione delle pene sostitutive.

Si è quindi proceduto a dibattimento all'esito del quale rileva il giudicante che è rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude la sostituibilità delle pene previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976: non emergendo infatti elementi per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., deve tuttavia essere rigettata, stante l'impossibilità di sostituire la pena detentiva con sanzione sostitutiva, la richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., con preclusione per l'imputato di beneficiare della diminuzione di pena sino ad un terzo rispetto a quella che potrebbe essere irrogata in caso di condanna.

La questione di costituzionalità oltre che rilevante è anche non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Va premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 249 del 1993 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p. limitatamente ai fatti connessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e ciò sul presupposto che per una serie di modifiche legislative che non è il caso di richiamare, erano divenute invece applicabili le sanzioni sostitutive per il reato, più grave, di cui all'art. 589 del c.p., anche se commesso con violazione delle stesse norme per cui operava la preclusione riguardo alle lesioni colpose.

Osservava in particolare la Corte nella predetta sentenza che «si presenta fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggior gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico».

Le stesse considerazioni valgono nel caso di specie, poiché a differenza delle ipotesi pur previste dall'art. 60 della legge n. 689/1981 in cui sono escluse dalla applicabilità delle sanzioni sostitutive intere categorie di reati (p. es. in tema di armi da sparo, edilizia ed urbanistica ecc.), in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sono esclusi i reati previsti da due sole norme, gli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, rispetto ai quali tuttavia si sono succedute moltissime altre norme con ipotesi di reato che, avendo la medesima *ratio* (la tutela delle acque) e punendo condotte più gravi (in materia p. es. di scarichi pericolosi o di scarichi di sostanze cancerogene), consentono ciononostante l'applicabilità delle sanzioni sostitutive non essendo prevista l'esclusione oggettiva.

Intende questo giudice far riferimento p. es. al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, in materia di scarichi di sostanze pericolose, il cui art. 15 prevede pene sino a tre anni di arresto e pertanto più gravi di quelle previste dall'art. 21 della legge n. 319/1976.

È eclaiante la differenza di trattamento fra le due norme, tenuto conto che fra le stesse opera un indubbio principio di specialità, in quanto lo scarico di sostanze pericolose di cui al d.P.R. n. 217/1988 con superamento dei valori limite integra senza alcun dubbio il reato di cui all'art. 15 dello stesso d.P.R. (punito con l'arresto sino a tre anni) e non il meno grave reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, punito con l'arresto sino a due anni.

Nel primo caso tuttavia la pena può essere sostituita da sanzione sostitutiva, e pertanto trovano ingresso possibilità di scelta più ampie nella modulazione della sanzione rispetto alla finalità di riduzione del condannato garantita dall'art. 27 della Costituzione, mentre nel secondo caso, pur in presenza di un reato meno grave, che tutela il medesimo bene giuridico ed ha per oggetto un'analogia condotta ma gradatamente più lieve, le stesse possibilità non vengono concesse.

Identico discorso può essere fatto in relazione al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, con riguardo alle sanzioni previste dall'art. 18 di detta legge.

Le disparità di trattamento rilevate, da attribuirsi non ad un disegno razionale ma ad un mancato coordinamento di norme in sede legislativa, sono in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, tutelato dall'art. 3 della Costituzione, con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione e con le finalità di rieducazione cui deve essere commisurato il trattamento punitivo affermate dall'art. 27 della Costituzione.

La prospettata questione di costituzionalità, per tutto quanto esposto, è pertanto rilevante, per la possibilità, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma, di accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., e non manifestamente infondata.

Il processo a carico di Lumaca Fabio deve quindi essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento a quanto disposto dagli artt. 3, 24 e 27 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Mantova, addì 28 marzo 1994.

Il pretore: ROSINA

94C0624

N. 331

Ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal presidente istruttore del tribunale di Genova sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. EMI italiana ed altre contro la s.a.s. CD Sound

Diritti d'autore - Utilizzazione delle opere tutelate (nella specie: noleggio di CD) - Possibile abusiva riproduzione - Lamentata impossibilità per l'autore di trarre dall'altrui attività di nolo un equo compenso - Mancata garanzia della libera iniziativa economica, della proprietà privata, nonché del pieno sviluppo della persona e della cultura.

(Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 42).

IL PRESIDENTE ISTRUTTORE

Pronunciando sul ricorso ex art. 669 del c.p.c. (e su quello riunito, di identico contenuto, proposto ex art. 700 del c.p.c. in sede di citazione ordinaria) proposto da: EMI italiana S.p.a., EMI music publishing S.r.l., Warner Bros. Italy S.r.l., Fortissimo gruppo editoriale S.r.l., IPPO edizioni musicali s.a.s., Le Furie S.r.l., Bollicine S.r.l., Polygram Italia S.r.l., Roberto Vecchioni, Vasco Rossi, FIMI (Federazione industria musicale italiana) contro CD Sound S.a.s. di F. Confalonieri con sede in Genova, avente a oggetto l'inibitoria dell'attività di noleggio di ogni Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di proprietà editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ad eccezione della FIMI, associazione rappresentativa degli interessi della categoria con un proprio interesse alla repressione della condotta denunciata; e in ogni caso e in via subordinata l'inibitoria dell'attività di noleggio dei CD dal titolo «Camper» e «Gli spari sopra» di Roberto Vecchioni e Vasco Rossi;

Rilevato che, secondo la narrativa di cui al ricorso, la CD Sound, «anziché limitarsi come dovrebbe a vendere al dettaglio i CD prodotti dalla EMI italiana ha preso, senza autorizzazione alcuna, a noleggiarli a terzi... offrendo a noleggio tutti i CD dei quali dispone (e tra questi ovviamente quelli riproduttori i brani musicali più richiesti sul mercato in un dato momento) e in particolare numerosissimi CD prodotti dalla EMI italiana», tutti contrassegnati col simbolo «P» accompagnato dall'indicazione del produttore fonografico e dell'anno di prima pubblicazione, «il che ai sensi dell'art. 77, secondo comma, LDA comprova l'esistenza in capo al produttore stesso dei diritti previsti dagli artt. 72 e segg. LDA»;

Rilevato, quanto al *periculum in mora*, che un sia pur limitato ma comunque significativo (in termini quantitativi e in relazione alla diffusione del fenomeno commerciale in oggetto) in termini di imminenza e irrimediabilità può indubbiamente configurarsi con riferimento all'attività di noleggio svolta dalla CD Sound; considerato altresì che, al di fuori del caso di sostanziale irrilevanza del danno prospettato, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che per un certo periodo di tempo vi sia stata non una mera acquiescenza ma una motivata e ragionevole scelta di non adire l'autorità giudiziaria;

Rilevato, quanto al *fumus boni juris*, che il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 LDA e fondato sui due principi «cardine» dell'esclusività dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto);

Rilevato — quanto al caso in esame — che l'iniziativa cautelare della EMI e degli altri ricorrenti — vuoi in quanto operanti sul mercato discografico che su quello dell'editoria musicale o su quello della composizione di brani musicali — è ispirata espressamente all'esigenza di reprimere non tanto il fenomeno del noleggio come tale, quanto il ben diverso e più grave (anche sotto il profilo della rilevanza penale) fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto, del brano protetto;

Ritenuto che l'esigenza di reprimere il suddetto fenomeno di «pirateria» non può tradursi nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti;

Rilevato che, così individuato, il grave e diffuso fenomeno della «pirateria», connesso all'intrinseca riproducibilità tecnica dell'opera, è di difficile se non impossibile repressione attraverso il controllo capillare nei confronti di ogni singolo acquirente di CD, attesa in particolare l'impossibilità anche giuridica di configurare un obbligo a carico di produttori e rivenditori di apparecchi di riproduzione, relativo alla identificazione e segnalazione dei singoli acquirenti al fine di consentire interventi da parte di chi gestisce i diritti di autore, presso e nei confronti dei singoli utenti, tutti «potenziali pirati»;

Considerato inoltre che la repressione dell'attività di noleggio non appare comunque idonea a realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria, sempre possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di riscatto o simili;

Rilevato — in tale contesto — che non è in discussione la facoltà da parte dell'autore o di chi ne gestisce i diritti di esercitare in esclusiva il noleggio delle proprie opere, ma di individuare e salvaguardare i limiti di utilizzabilità dell'oggetto-CD da parte di chi legittimamente lo ha acquistato, in relazione ai valori costituzionalmente garantiti della libera iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), della proprietà privata (art. 42 della Costituzione) e anche del pieno sviluppo della persona (art. 3 della Costituzione) e dello sviluppo della cultura (art. 9 della Costituzione): non essendovi dubbio, infatti, che anche la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione — anche normativa — che costringa il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale, ad acquistare anziché semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione;

Poiché sotto questi profili si ravvisa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione concernente la legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 61, 19, 68 e 109 della legge sul diritto di autore, in relazione agli artt. 3, 9, 41 e 42, della Costituzione, nella parte in cui — a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta e in presenza di praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri il noleggio ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività — esse inibiscono «in radice» all'acquirente la facoltà di dare a nolo il CD;

Ritenuto in questo senso — in una situazione non incompatibile con la sede cautelare, atteso il numero crescente di centri per il noleggio di CD e la loro diffusione sul territorio nazionale, per cui la sospensione di ogni pronuncia nel caso in esame non appare compromettere in modo rilevante l'interesse delle parti a una pronta decisione — che il presente giudizio non può essere definito, sotto il profilo della valutazione del *fumus boni juris*, indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata inoltre ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, il 3 gennaio 1994.

Il presidente di sezione: MARCHESIELLO

94C0625

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Pascoli, 8/A
- ◊ CHETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Moro, 21
- ◊ LANCIANO
L'ULIBROCARTA
Via Rencetti, 8/10/12
- ◊ PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

- ◊ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via M. Croco, 99
- ◊ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

- ◊ ANGIPI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Geli, 4
- ◊ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasio, 15
- ◊ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Ruggi, 11
LIBRERIA MASONNE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◊ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Costi sul Lavoro, 29/33
- ◊ BICHA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo
- ◊ NAPOLI
L'ATENEO di Dario Pirelli & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merlanti, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAIOLIO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75
- ◊ SALERNO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunale, 5F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
- ◊ CARPI
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cebastari, 15
- ◊ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◊ FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◊ MODENA
LIBRERIA LA GOLLARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◊ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGIONE EMILIA

- LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◊ RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◊ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XV Settembre, 22/A
- ◊ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

- ◊ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Stato, 28/30
- ◊ Rieti
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ ROMA
- DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
O/O Pretura Civile, piazzetta Ciodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Trilone, 61/A
- ◊ SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◊ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◊ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◊ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA
BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R
- ◊ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◊ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◊ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.r.l.
Via Molinara, 15
NANI LIBRI e CARTE
Via Carroli, 14
- ◊ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◊ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◊ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 106/9
- ◊ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-16
- ◊ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENAGRO S.R.L.
Via Mespelli, 4
- ◊ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◊ VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◊ ANCONA
LIBRERIA FOGGIA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◊ ASCOLI PICENO
LIBRERIA FROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◊ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-
GIANA
Via Mameli, 34
- ◊ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◊ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 51/53
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◊ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT. LE BOFFI
Via dei Marfisi, 31
- ◊ ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ BIELLA (VerCELLI)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◊ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◊ TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Montà di Pinea, 20

PUGLIA

- ◊ ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◊ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 179/B
- ◊ BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ CERIGNOLA
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14
- ◊ MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GIGLIO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◊ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19
- ◊ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

- ◊ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNINO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194
- ◊ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Enea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riba, 56

SIARRE

- LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◊ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◊ PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Scuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villabonina, 28
LIBRERIA FORNENSE
Via Mesqada, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/18
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

TRAPANI

- LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Gasco Cortese, 8

TOSCANA

- ◊ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA GIÀ ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◊ GROSSETO
LIBRERIA SIRONARELLI
Corso Carducci, 9
- ◊ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN-
TAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◊ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◊ PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Milis, 13
- ◊ PRATO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◊ PIACENZA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◊ FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41
- ◊ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◊ CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◊ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◊ ROVERETO
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A R.L.
Via Catinogara, 31
LIBRERIA BELLUCI BENITO
Viale Montebelluna, 22/A
- ◊ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

